PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 498 DI DATA 12 Luglio 2021

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Masserdoni Pietro S.r.l. - stabilimento di Comano Terme (TN), fraz. Cares, pp.ed. 134 e 139 in C.C. Comighello. Rilascio di nuova Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente sostituto
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 Testo originale provvedimento
2 Allegato 1 - Rottamazione veicoli
3 Allegato 2 - Gestione rifiuti
4 Sub-allegato 2.1 - End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine
5 Sub-sub-allegato 2.1.1 - Dichiarazione di conformità
6 Sub-allegato 2.2 - End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine
7 Sub-sub-allegato 2.2.1 - Dichiarazione di conformità
8 Sub-allegato 2.3 - End of waste rifiuti costituiti da plastica
9 Sb-sub-allegato 2.3.1 - Dichiarazione di conformità
10 Allegato 3 - Emissioni in atmosfera
11 Allegato 4 - Scarico in acque superficiali
12 Allegato 5 - Raccomandazioni
13 Allegato 6 - Planimetria descrittivo delle attività come centro di rottamazione
14 Allegato 7 - Planimetria gestione dei rifiuti
15 Allegato 8 - Planimetria EOW - carta e cartone
16 Allegato 9 - Planimetria EOW - legno naturale vergine
17 Allegato 10 - Planimetria EOW - legno antropico vergine
18 Allegato 11 - Planimetria EOW - plastica
19 Allegato 12 - Planimetria emissioni in atmosfera in forma diffusa
20 Allegato 13 - Planimetria impianto di depurazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 479 del 28 giugno 2019, con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Masserdoni Pietro S.r.l. (di seguito *Ditta*), con sede legale in Comano Terme (TN), fraz. Cares, l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa allo stabilimento ivi situato e ricadente sulle pp.ed. 134 e 139 C.C. Comighello;

considerato che il suddetto provvedimento di AUT ha compreso i seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione per l'esercizio delle attività di stoccaggio con eventuale selezione, accorpamento, travaso (operazioni R13 e D15), eventuale accorpamento con disimballaggio e raggruppamento (operazioni R12 e D13) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché di messa in riserva con eventuale selezione, accorpamento, travaso (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita, disassemblaggio, triturazione, adeguamento volumetrico (operazioni R12 e D13) e recupero di materia (operazioni R3 e R4) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
c) autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;
d) autorizzazione per l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, ai sensi degli articoli 64, 83 e 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste in particolare la tavola denominata *"PLANIMETRIA"* datata novembre 2016, trasmessa dalla Ditta in data 25 novembre 2016 (ns. prot. n. 634041), e la tavola denominata *"PLANIMETRIA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE"* datata giugno 2013, presentata dalla Ditta in data 9 luglio 2013 (ns. prot. n. 380108), nella quale sono riportate anche le aree dedicate al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione;

preso atto che, allo stato attuale, le aree dedicate alle operazioni di recupero e smaltimento autorizzate presso lo stabilimento in questione, con riferimento alla suddetta *"PLANIMETRIA"*, sono così ripartite:

- "*Settore 1*": area coperta costituita da una porzione del "*Capannone 2*" (p.ed. 139), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti collegati con la cisterna interrata da 3.000 litri. È dedicata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi R13 e R12 ed al deposito in cumuli, container, serbatoi o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle operazioni. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e per le materie prime è pari a 4.500 m^3;
- *"Settore 2"*: area scoperta, adiacente al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea di cemento dello spessore di 30 cm con pendenza adeguata a convogliare le acque meteoriche in canalette per la successiva depurazione e scarico in acqua superficiale autorizzato. È dedicata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi R13, R12 e R4 e al deposito in cumuli, container, serbatoi, fusti o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse operazioni. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e per le materie prime è pari a 9.300 m^3;
- *"Settore 3"*: area scoperta, adiacente al *"Settore 2"*, pavimentata con platea di cemento dello spessore di 30 cm con pendenza adeguata a convogliare le acque meteoriche in canalette per la successiva depurazione e scarico in acqua superficiale autorizzato. È dedicata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi a matrice ligneocellulosica (operazioni R13, R12 e R3) e al deposito in cumuli, container, serbatoi o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle

operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse operazioni. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e le materie prime è pari a 5.130 m^3;

- *"Settore 4"*: area scoperta, adiacente al *"Settore 2"* e al *"Settore 3"*, pavimentata con platea di cemento dello spessore di 30 cm con pendenza adeguata a convogliare le acque meteoriche in canalette per la successiva depurazione e scarico in acqua superficiale autorizzato. È dedicata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi R13, R12, R4 e R3 e al deposito in cumuli, container, serbatoi, fusti o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse operazioni. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e le materie prime è pari a 2.670 m^3;
- *"Settore 5"*: area interna al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati con la cisterna interrata da 15.000 litri a presidio del capannone e posta all'esterno dello stesso. Sono presenti scaffalature dotate di bacini di contenimento. È dedicata alle operazioni di recupero e smaltimento R13 e R12, D15 e D13 di rifiuti non pericolosi e pericolosi. Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento avviene in colli, container, fusti, serbatoi o casse. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti non pericolosi è pari a 1.690 m^3, quello disponibile per i rifiuti pericolosi è pari a 303 m^3;
- *"Settore 6"*: area interna al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati con la cisterna interrata da 15.000 litri a presidio del capannone e posta all'esterno dello stesso. È dedicata, a seconda delle esigenze gestionali, allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzati nell'adiacente *"Settore 5"* o allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi autorizzati nell'adiacente *"Settore 7"*. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti è pari a 320 m^3;
- *"Settore 7"*: area interna al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati con la cisterna interrata da 15.000 litri a presidio del capannone e posta all'esterno dello stesso. È dedicata alle operazioni di recupero di alcuni rifiuti non pericolosi R13, R12, R4 e R3 e al deposito in cumuli, container, serbatoi, fusti o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse operazioni. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e le materie prime è pari a 3.500 m^3;
- *"Settore 8"*: area interna al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati con la cisterna interrata da 15.000 litri a presidio del capannone e posta all'esterno dello stesso. È dedicata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi R13, R12 e R3 e al deposito in cumuli, container o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse operazioni. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e le materie prime è pari a 1.100 m^3;
- *"Settore 9"*: area interna al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti collegati con la cisterna interrata da 15.000 litri a presidio del capannone e posta all'esterno dello stesso. E' dedicata alla macchina imballatrice *"pressa Te.ma"* dei rifiuti (carta e plastica) sottoposti alle attività di recupero nel *"Settore 8"*;
- *"Settore 10"* e *"Settore 11"*: aree interne al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentate con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassate di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotate di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati con la cisterna interrata da 15.000 litri a presidio del capannone e posta all'esterno dello stesso. Sono dedicate rispettivamente a *"banchi di lavoro per operazioni di manutenzione"* e a *"deposito oli e lubrificanti nuovi"*;
- *"Settore 12"*: area interna al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati con la cisterna interrata da 15.000 litri a presidio del capannone e posta all'esterno dello stesso. È dedicata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi R13, R12, R4 e R3 e al deposito in cumuli, container, serbatoi, fusti o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse

operazioni di recupero. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e le materie prime è pari a 670 m^3;

- *"Settore 13"*: area scoperta, adiacente al *"Capannone 2"* (p.ed. 139), pavimentata con platea di cemento dello spessore di 30 cm e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati al disoleatore e convogliati nello scarico in fognatura bianca autorizzato dal Comune. È dedicata al deposito in cumuli, container o casse esclusivamente di materie prime prodotte dalle operazioni di recupero dei rifiuti. Il volume massimo istantaneo disponibile per le materie prime è pari a 4.000 m^3;
- *"Settore 14":* area scoperta, adiacente al *"Capannone 2"* e al *"Settore 13*" (p.ed. 139), pavimentata con platea di cemento dello spessore di 30 cm e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati al disoleatore e convogliati nello scarico in fognatura bianca autorizzato dal Comune. È dedicata al deposito momentaneo, esclusivamente in container chiusi o coperti, dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse operazioni,. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e le materie prime è pari a 10.000 m^3;

vista la domanda di modifica dell'AUT presentata dalla Ditta in data 23 febbraio 2021 (ns. prot. n. 128689), così come modificata e integrata in data 11 maggio 2021 (ns. prot. n. 344468 del 12 maggio 2021) e in data 15 giugno 2021 (ns. prot. n. 436126 del 16 giugno 2021), con particolare riferimento a:

- implementazione delle attività di gestione rifiuti svolte nel "*Settore 5"* dello stabilimento, con l'inserimento dello stoccaggio con eventuale selezione, travaso e accorpamento (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15), eventuale accorpamento con disimballaggio e raggruppamento (operazioni R12 e D13) dei nuovi rifiuti pericolosi individuati nella deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1289 di data 30 agosto 2019 con la quale, tra l'altro, è stata modificata, ai sensi degli artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P., la propria precedente deliberazione n. 1085 di data 7 giugno 2013 di localizzazione dello stabilimento nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti, per quanto riguarda in particolare l'allegato A "*Elenco dei rifiuti speciali pericolosi*";
- implementazione delle attività di gestione rifiuti svolte nel "*Settore 5"* dello stabilimento, con l'inserimento dello stoccaggio con eventuale selezione, travaso e accorpamento (operazioni R13 e D15), eventuale accorpamento con disimballaggio e raggruppamento (operazioni R12 e D13) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da "scarti di gomma" (CER 07.02.18);
- implementazione delle attività di gestione rifiuti svolte nel "*Settore 5"* dello stabilimento, con l'inserimento dello stoccaggio ed eventuale selezione, travaso e accorpamento (operazioni R13 e D15), eventuale accorpamento con disimballaggio e raggruppamento (operazioni R12 e D13) di rifiuti speciali liquidi costituiti da prodotti chimici fuori specifica e prodotti inutilizzati (CER 16.03.03*, 16.03.05*, 16.03.04 e 16.03.06) derivanti dalla dismissione di stabilimenti industriali e pulizia/bonifica di magazzini e depositi;
- implementazione delle attività di gestione rifiuti svolte nel "*Settore 1*", nel "*Settore 8*" e nel "*Settore 12*" dello stabilimento, con l'inserimento della messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazioni R13), eventuali accorpamento con disimballaggio, cernita, triturazione e adeguamento volumetrico e di recupero di materia (operazioni R12 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da "scarti di gomma" (CER 07.02.18);
- individuazione di un nuovo settore, denominato "*Settore 15*", all'interno del "*Capannone 2*" (p.ed. 139), destinato all'installazione di una macchina imballatrice fissa "*pressa MAC112*", eventualmente implementata da presse portatili, per l'imballaggio dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalla lavorazioni meccaniche dei rifiuti (CER 19.12.12) sottoposti alle attività di recupero nel "*Settore 1"*;
- implementazione delle attività di gestione rifiuti svolte nel "*Settore 1*", nel "*Settore 2"*, nel "*Settore 3*" e nel "*Settore 4*" dello stabilimento, con l'inserimento della messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12) di rifiuti non pericolosi del legno identificati con i codici CER 02.01.03, 02.01.07, 03.01.01, 03.01.05, 03.03.01, 03.01.99, 15.01.05, 17.02.01, 19.09.01 (limitatamente al legno vergine derivante dalla pulizia degli sgrigliatori di centrali idroelettriche, briglie filtranti e altre opere idrauliche sui corsi d'acqua), 19.12.07, 20.01.38 e 20.02.01;

- implementazione delle attività di gestione rifiuti svolte nel "*Settore 1*", nel "*Settore 2"*, nel "*Settore 3*" e nel "*Settore 4*" dello stabilimento, con l'inserimento della messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazioni R12) degli altri rifiuti di legno antropico (CER 03.01.99, 17.02.01, 03.03.01 e 15.01.05);
- implementazione delle attività di gestione rifiuti svolte nel "*Settore 2"* e nel "*Settore 4*" dello stabilimento, con l'inserimento dell'operazione di recupero R3 dei rifiuti costituiti da "legno vergine pulito" (CER 02.01.03, 02.01.07, 20.02.01) per la produzione di materia prima, cd. "End of Waste" (EoW), mediante l'impianto mobile di triturazione già autorizzato presente nello stabilimento;
- implementazione delle attività di gestione rifiuti svolte nel "*Settore 2"* e nel "*Settore 4*" dello stabilimento, con l'inserimento dell'operazione di recupero R3 dei rifiuti costituiti da "legno vergine antropico" (CER 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 19.09.01, 19.12.07, 20.01.38) per la produzione di materia prima, cd. "End of Waste" (EoW), mediante l'impianto mobile di triturazione già autorizzato presente nello stabilimento;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*";

considerato che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento o alle attività ivi esercitate, si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la nota di data 25 febbraio 2021 (ns. prot. n. 137145) con la quale è stata data comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT ed è stata avanzata contestualmente richiesta al Comune di Comano Terme (TN) di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P. nonché di valutare l'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" in relazione alle emissioni acustiche prospettate con la domanda di modifica dell'AUT, sulla base della relazione di data 18 febbraio 2014 riguardante l'indagine sui livelli di immissione sonora, allegata alla domanda;

considerato che con la stessa nota è stata data comunicazione alla Ditta che, trattandosi di modifica sostanziale dell'AUT vigente in quanto prevede – in aggiunta alle autorizzazioni già incluse nel provvedimento vigente (determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 479 di data 28 giugno 2019) – l'inserimento del titolo abilitativo in materia di emissioni acustiche (art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), si applica quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., che prevede l'applicazione della disciplina per il rilascio di una nuova AUT;

vista la nota del Sindaco del Comune di Comano Terme (TN) di data 9 marzo 2021, prot. n. 2177 (ns. prot. n. 171005 di data 10 marzo 2021), con la quale esprime il proprio assenso "*ai sensi dell'articolo 8-bis del T.U.L.P. nonché dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1995, n. 447*";

sentito per le vie brevi il Comune di Comano Terme (TN) ed avuto riscontro da questi in data 30 giugno 2021 circa la conferma delle prescrizioni contenute nella vigente autorizzazione di competenza per l'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione;

considerato che la Ditta è attualmente autorizzata, all'interno dell'AUT, all'esercizio delle operazioni di recupero R3 e R4, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, dei seguenti rifiuti per la produzione di materie prime:

- rifiuti di carta, cartone e cartoncino, per la produzione di materia prima per l'industria cartaria, rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643 (R3);
- rifiuti di plastica, per la produzione di materia prima per l'industria delle materie plastiche conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 (R3);

- rifiuti di legno antropico, per la produzione di materia prima (legno cippato) nelle forme usualmente commercializzate da avviare all'industria del pannello in agglomerato di legno, della falegnameria, della carpenteria e cartaria (R3);
- rifiuti di legno vergine, per l'ottenimento di materia prima costituita da legno variamente cippato in conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano, non contaminato da inquinanti (R3), utilizzabile come:
    a) combustibile conforme alle specifiche UNI EN 17225/2014 in unità termiche alimentate a biomassa;
    b) materiale per la realizzazione di pannelli in agglomerato di legno, nelle forme usualmente commercializzate;
    c) materiale strutturante in impianti di digestione aerobica e/o anaerobica per la produzione di compost e/o biogas;
- rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe, per la generazione di prodotti conformi all'Allegato II del Regolamento (UE) 333/2011 (esclusivamente per rifiuti di alluminio);
- rifiuti contraddistinti da codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche del Regolamento (UE) 333/2011 (ad es. 17 04 04 "zinco"), per la generazione di prodotti che rispettano quanto prescritto al punto 3.2.3, lettera c), all'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 (R4);
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di ottenere componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate (R4);

visto l'art. 184-ter C*essazione della qualifica di rifiuto* del D.Lgs. 152/2006, del quale si riportano di seguito le parti di interesse ai fini del presente provvedimento:

"*1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
...omissis...

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto";

vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 1 luglio 2016, prot. n. 10045 (ns. prot. n. 352986 del 4 luglio 2016), recante *"Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto – Applicazione dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006",* nella quale è riportato, tra l'altro, che *"**I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono**, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, **sui criteri definiti con i decreti ministeriali**, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti"*;

visto il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto l'attestato di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011 rilasciato da DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. il 7 ottobre 2011 e rinnovato il 7 ottobre 2017 (Attestato di conformità n. 103879-2011-OTH-ITA-DNV trasmesso in data 8 gennaio 2018 (ns. prot. n. 10102, di data 9 gennaio 2018), che certifica che la Ditta è conforme ai requisiti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011;

visto il Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

ritenuto doveroso confermare che, fintanto che l'impianto non sarà adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 715/2013, i rottami di rame devono continuare ad essere gestiti come rifiuti;

ritenuto che le materie prime prodotte mediante le operazioni di recupero R4 eseguite sui rifiuti riconducibili alle tipologie riportate ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, debbano essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011;

viste le "*Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006*" approvate dal SNPA con delibera del Consiglio del 6 febbraio 2020, n. 62/20, e pubblicate con n. 23/2020 (di seguito *linee guida SNPA 23/2020*);

considerato che a seguito di complessi e articolati approfondimenti tecnici effettuati al tempo con l'APPA dall'allora Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali è stato possibile definire criteri tecnici univoci in linea con le predette linee guida SNPA, al fine di agevolare la valutazione di merito delle domande di autorizzazione per la "*cessazione della qualifica di rifiuto*" riguardanti specifiche tipologie di rifiuti;

visto il decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188, avente ad oggetto "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", entrato in vigore il 24 febbraio 2021;

considerato che con nota di data 13 aprile 2021 (ns. prot. n. 251073) il procedimento è stato sospeso per richiesta alla Ditta di integrazioni alla domanda, con particolare riferimento alla definizione della procedura End Of Waste dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R3 e R4, secondo le citate "*Linee guida*" SNPA 23/2020 (esclusi i rifiuti per i quali sono applicabili le specifiche del Regolamento (UE) 333/2011) e, per i rifiuti di carta e cartone, secondo il citato D.M. 22 settembre 2020, n. 188;

considerato che con la stessa nota sono stati altresì comunicati alla Ditta, ai sensi dell'art. 27-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in materia di procedimento amministrativo, i motivi ostativi alla conferma della possibilità di recuperare il rifiuto speciale identificato con il CER 07.02.99 (rifiuti non specificati altrimenti derivanti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali) per la produzione di materia prima costituita da carta e cartone recuperati (operazione R3), in quanto il citato D.M. 22 settembre 2020, n. 188, non annovera il predetto CER tra quelli ammessi ai fini dell'attività di recupero R3 sinora autorizzata;

vista la relazione tecnica integrativa pervenuta dalla Ditta in data 11 maggio 2021 (ns. prot. n. 344468 del 12 maggio 2021) contenente le informazioni previste dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e la descrizione delle procedure End of Waste (operazioni di recupero R3 e R4) adottate presso lo stabilimento in oggetto per le tipologie di rifiuto "legno naturale vergine" e "legno antropico vergine" (UNI EN ISO 17225), "carta e cartone" (D.M. 188/2020) e "plastica" (UNI EN 10667);

preso atto dalla suddetta documentazione integrativa che la Ditta rinuncia alla possibilità di effettuare le operazioni di recupero R3 e R4 sulle seguenti tipologie di rifiuto:

a) rifiuti metallici non ferrosi (diversi dall'alluminio, ferro e acciaio);
b) rifiuto di carta e cartone identificato dal codice CER 07.02.99;
c) apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

preso atto altresì dalla stessa relazione tecnica integrativa che la Ditta chiede:

- per i rifiuti metallici non ferrosi e di carta e cartone (precedenti lettere a) e b)), di proseguire in ogni caso ad effettuale la messa in riserva con eventuale selezione, accorpamento ed eventuale riduzione volumetrica (operazione R13) ed eventuale accorpamento con disimballaggio e raggruppamento (operazione R12) per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006;
- per i RAEE (precedente lettera c)), di poter eseguire solo l'asportazione di eventuali batterie, il disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche e la separazione delle componenti di plastica e gomma (laddove possibile) e delle parti metalliche da quelle non metalliche (operazione R12);

vista la nota di data 21 maggio 2021 (ns. prot. n. 371292) con la quale è stata richiesta alla Ditta una planimetria dello stabilimento aggiornata conformemente a quanto indicato al capitolo 4.2 *Aspetti tecnico-impiantistici e gestionali specifici da valutare in fase di istruttoria* delle linee guida SNPA 23/2020, nella quale siano evidenziate, in particolare, le zone interessate nella gestione delle procedure End of Waste dei rifiuti di plastica, legno naturale, legno antropico e carta-cartone;

vista la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 15 giugno 2021 (ns. prot. n. 436126 del 16 giugno 2021) contenente, in particolare, le specifiche planimetrie dello stabilimento elaborate per ognuna delle tipologie di rifiuto sottoposte alla procedura *End of Waste* (carta e cartone – legno antropico vergine – legno naturale vergine – plastica) nelle quali risultano evidenziate le aree interessate dalla suddetta procedura;

rilevato dalla nota di accompagnamento alle suddette planimetrie che:

- "*la schematizzazione proposta non esclude una gestione flessibile delle aree di impianto grazie all'applicazione di procedure e buone prassi nella gestione dei rifiuti e prodotti (ad es. mantenere*

distinte le zone temporanee di stoccaggio del rifiuto da quella del prodotto EoW in eventuale attesa di conclusione delle verifiche pre-immissione sul mercato)",

- "*la gestione flessibile delle aree di impianto e la diversificazione delle attività di recupero effettuate dall'azienda ne garantiscono la sopravvivenza anche a fronte delle mutevoli condizioni di mercato, stagionalità nel ricevimento di alcune tipologie di rifiuti come ad esempio il legno naturale e per ultima, ma non meno trascurabile, la richiesta dei prodotti dagli impianti terzi*";
- "*Nelle planimetrie in allegato, alla luce di quanto previsto nelle suddette Linee guida, viene mantenuta la divisione in settori, come specificato nella domanda di modifica dell'AUT, senza operare ulteriori divisioni, al fine di mantenere e migliorare la flessibilità ed economicità dell'impianto, nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti, tutela dell'ambiente e tutela della salute umana*";

valutata la rispondenza di massima della documentazione tecnica aggiornata pervenuta in data 11 maggio 2021 (ns. prot. n. 344468 del 12 maggio 2021) e in data 15 giugno 2021 (ns. prot. n. 436126 del 16 giugno 2021), compresa la procedura "End of Waste", rispetto ai criteri tecnici elaborati dalle strutture competenti in materia ambientale sulla base di quanto indicato nelle linee guida SNPA 23/2020;

ritenuto corretto implementare i contenuti dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ricompresa nell'AUT vigente con le indicazioni e prescrizioni elaborati dalle strutture competenti in materia ambientale, allegando le specifiche schede tecniche al presente provvedimento del quale ne vanno a far parte integrante e sostanziale;

considerato che le schede *"End of waste"* allegate al presente provvedimento, nonché i relativi sub-allegati relativi alla dichiarazione di conformità, **sono il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente**;

ritenuto che le attività di recupero autorizzate con il presente provvedimento debbano in ogni caso garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore e non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;

ritenuto doveroso prescrivere che qualora le schede tecniche allegate alla domanda di AUT e successive integrazioni dovessero non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, rispetto alle schede tecniche autorizzate riportate nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;

ritenuto pertanto di poter autorizzare l'inclusione nella nuova AUT delle procedure End of Waste richieste dalla Ditta, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- l'attività di recupero prevista per i rifiuti di **legno naturale vergine** contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07 e 20.02.01 deve essere conforme a quanto riportato nelle integrazioni pervenute in data 11 maggio 2021 (ns. prot. n. 344468 del 12 maggio 2021) e nella planimetria pervenuta in data 15 giugno 2021 (ns. prot. n. 436126 del 16 giugno 2021), nonché a quanto riportato nell'allegato 2, sub-allegato 2.1 *"End of waste rifiuti di legno naturale vergine"* e relativo sub-sub-allegato 2.1.1 al presente provvedimento;
- l'attività di recupero prevista per i rifiuti di **legno antropico vergine** contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 19.05.01 (sovvallo ligneo non compostato derivante dalla vagliatura finale del compost), 19.09.01 (rifiuti legnosi recuperati dai corsi d'acqua, trattenuti dai dispositivi a protezione degli impianti tecnologici, quali le griglie delle centrali idroelettriche), 19.12.07 e 20.01.38 deve essere conforme. a quanto riportato nelle integrazioni pervenute in data 11 maggio 2021 (ns. prot. n. 344468 del 12 maggio 2021) e nella planimetria pervenuta in data 15 giugno 2021 (ns. prot. n. 436126 del 16 giugno 2021), nonché a quanto riportato nell'allegato 2, sub-allegato 2.2 *"End of waste rifiuti di legno antropico vergine"* e relativo sub-sub-allegato 2.2.1 al presente provvedimento;
- l'attività di recupero prevista per i rifiuti di **plastica** contraddistinti dai codici CER 02.01.04, 07.02.13, 07.02.18, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 17.02.03, 19.12.04 e 20.01.39 deve essere conforme a quanto riportato nelle integrazioni pervenute in data 11 maggio 2021 (ns. prot. n. 344468 del 12 maggio 2021) e nella planimetria pervenuta in data 15 giugno 2021 (ns. prot. n. 436126 del 16 giugno 2021),

nonché a quanto riportato nell'allegato 2, sub-allegato 2.3 *"End of waste rifiuti di plastica"* e relativo sub-sub-allegato 2.3.1 al presente provvedimento;

- l'attività di recupero prevista per i rifiuti di **carta e cartone** contraddistinti dai codici CER 03.03.08, 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06, 19.12.01 e 20.02.01 deve essere conforme a quanto riportato nelle integrazioni pervenute in data 11 maggio 2021 (ns. prot. n. 344468 del 12 maggio 2021) e nella planimetria pervenuta in data 15 giugno 2021 (ns. prot. n. 436126 del 16 giugno 2021) e comunque secondo quanto stabilito dal D.M. 22 settembre 2020, n. 188;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto l'atto di assenso del Sindaco del Comune di Comano Terme (TN) di data 9 marzo 2021, prot. n. 2177 (ns. prot. n. 171005 del 10 marzo 2021), ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P., nonché dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1995, n. 447;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 1048 del 19 maggio 2008, relativo alla procedura di verifica in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che ha fissato le seguenti soglie per le specifiche attività di recupero e smaltimento svolte dalla Ditta:

Attività	**Capacità di recupero**
Stoccaggio conto terzi di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13 e D15)	100 t/giorno
Stoccaggio e selezione di rifiuti non pericolosi (R3 e R4) costituiti da imballaggi misti CER 15 01 06	200 t/giorno
Recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 (ora effettuato in procedura ordinaria)	300 t/giorno

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale n. 60 di data 11 giugno 2013, relativa alla procedura di verifica in materia di valutazione dell'impatto ambientale, con cui si stabilisce che il progetto *"Riorganizzazione Centro Gestione Rifiuti con la gestione di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi"* non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1289 di data 30 agosto 2019 con la quale è stata stabilita, tra l'altro – ai sensi dell'art. 5 della L.P. 19/2013, l'esclusione del progetto "*Aumento codici di rifiuti pericolosi da stoccare conto terzi*", presentato dalla Ditta in data 16 novembre 2017, dal procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, con la prescrizione che "*non è ammesso lo stoccaggio all'aperto di rifiuti nel piazzale della p.ed. 139 CC Comighello e che detto piazzale, anche in presenza di sole materie prime, non deve essere pulito con getti d'acqua, ma con sistemi alternativi che non prevedono scarichi dell'acqua (es. spazzatrice)*";

vista la dichiarazione riportata in allegato alla domanda di AUT, da cui si evince che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio dello scarico in corso d'acqua superficiale delle acque reflue industriali, così come rappresentate nella documentazione tecnica a suo tempo depositata in allegato alla domanda di autorizzazione rilasciata dapprima con determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 17 di data 8 gennaio 2018 e successivamente ricompresa nell'AUT vigente;

rilevato che il ricettore principale dello scarico (fiume Sarca) presenta per il tratto interessato (stazione di monitoraggio "*Sarca – a monte immissione Duina*" p.to 32SD0316) uno stato di qualità ecologico "*sufficiente*" e chimico "*buono*", sulla base dell'allegato *"aggiornamento allegato D – classificazione dei corpi idrici superficiali – Elaborazione dei dati della rete di monitoraggio dei corpi idrici fluviali*

Sessenio 2014-2019" alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2294 di data 30 dicembre 2020, recante *"Ricognizione dello stato qualitativo delle acque nel sessennio 2014- 2019 ai sensi dell'art.11 c.3 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque"*;

considerato che le modifiche richieste dalla Ditta per quanto riguarda la gestione dei rifiuti non determinano, come previsto dall'art. 10, comma 6, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., una modifica sostanziale relativamente alle emissioni in atmosfera in quanto le tipologie ed entità delle emissioni diffuse indicate nella domanda di autorizzazione presentata in data 25 novembre 2016 (ns. prot. n. 634783) risultano invariate nella configurazione complessiva di progetto e in conseguenza dell'utilizzo più versatile del "Settore 2" per le gestione dei rifiuti del legno possono essere considerate anche per detto settore le emissioni diffuse D1-D4-D5-D6 già autorizzate e a regime;

vista a tal fine la nota di data 20 gennaio 2017 (ns. prot. n. 33710) con la quale la Ditta ha comunicato le date di messa in esercizio e di messa a regime dell'impianto;

ritenuto pertanto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera, le prescrizioni ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nell'AUT vigente (determinazione n. 479 del 28 giugno 2019), secondo le considerazioni ivi riportate;

viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1044 di data 9 maggio 2003, n. 1547 di data 25 giugno 2009, n. 1275 di data 17 giugno 2011 e n. 1085 di data 7 giugno 2013 con le quali lo stabilimento in oggetto è stato localizzato nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti, ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P.;

vista la già richiamata deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1289 di data 30 agosto 2019 con la quale, tra l'altro, è stata modificata, ai sensi degli artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P., la propria precedente deliberazione n. 1085 di data 7 giugno 2013 di localizzazione dello stabilimento nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti, per quanto riguarda in particolare l'allegato A "*Elenco dei rifiuti speciali pericolosi*";

atteso che, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, è necessario distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti, nonché le operazioni di *accorpamento* e di *raggruppamento*;

atteso che, ai fini del presente provvedimento, il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

ritenuto che le attività di *selezione* appena descritte sono da considerarsi ricomprese nell'operazione di recupero R13 o di smaltimento D15, in quanto non modificano la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione (operazione di recupero R12) volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura;

considerato che l'attività di *cernita* può essere eseguita manualmente o meccanicamente;

ritenuto opportuno distinguere l'attività di *cernita manuale* dalla *cernita meccanica* come segue:

- le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15 01 06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;

- le frazioni generate dalla *cernita meccanica,* in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15 01 xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, … (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

ritenuto altresì che l'attività di suddivisione tra frazioni ligneo-cellulosiche *"vergini"* e *"non vergini"* sia correttamente identificata come operazione di *cernita* (operazione di recupero R12), anche se i rifiuti mantengono la propria codifica CER a valle di tale operazione;

atteso che in generale con il termine *accorpamento* (o *travaso* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) si intende il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (messa in riserva – R13 o deposito preliminare – D15);

considerato tuttavia che l'attività di *accorpamento* (o *travaso*) che prevede anche operazioni di disimballaggio, svuotamento delle confezioni originarie predisposte dal produttore e formazione di nuove composizioni di carico, può essere più correttamente identificata con l'attività di recupero R12 o di smaltimento D13, pur non comportando modifiche del codice CER, dal momento che tale attività prevede la manipolazione dei rifiuti e può generare altre tipologie di rifiuti (es. imballaggi rimossi);

ritenuto opportuno denominare *accorpamento con disimballaggio* la suddetta attività di *accorpamento* (o *travaso*) che prevede anche operazioni di disimballaggio;

atteso che in generale con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore/cumulo di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e che tale attività è correttamente identificabile con l'operazione di recupero R12 o di smaltimento D13;

ritenuto doveroso prescrivere che il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, debba essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'attività di rimozione degli imballaggi, effettuata sia nell'ambito dell'attività di *accorpamento* (o *travaso*) sia nell'ambito dell'attività di *raggruppamento,* non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, …);

atteso che le operazioni di *accorpamento* e *raggruppamento* di rifiuti pericolosi possono essere effettuate solamente tra rifiuti pericolosi che abbiano le medesime caratteristiche di pericolosità;

atteso che tutte le operazioni di *pretrattamento* quali *selezione, accorpamento, travaso, raggruppamento, accorpamento con disimballaggio, cernita manuale, cernita meccanica, disassemblaggio, triturazione, adeguamento volumetrico*, nonché le operazioni di recupero di materia effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R3 e R4 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *pretrattamento* sopra descritte, siano codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto di confermare la prescrizione secondo la quale i rifiuti prodotti dalla Ditta nelle attività di *pretrattamento* possono essere gestiti insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia, purché sia **garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti**; resta inteso che i rifiuti prodotti dalla Ditta devono in ogni caso rispettare le regole del *"deposito temporaneo"* di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ancorché posizionati nel medesimo contenitore dei rifiuti in ingresso;

preso atto che alcuni rifiuti possono essere sottoposti a operazioni di recupero diverse in base alle singole tabelle riportate nell'Allegato 2 "*Rifiuti*" al presente provvedimento;

ritenuto pertanto di dover prescrivere alla Ditta di mettere una annotazione sul registro di carico e scarico in corrispondenza dei rifiuti di cui al paragrafo precedente, in modo da evidenziare il rispetto dei quantitativi autorizzati nelle tabelle citate al paragrafo precedente;

viste e fatte salve anche per la presente determinazione le seguenti prescrizioni riportate nel provvedimento di AUT originario:

- nel *"Settore 5"* le aree dedicate al deposito dei rifiuti pericolosi deve essere ben distinto e separato dalle aree di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey; inoltre i rifiuti pericolosi devono essere suddivisi per caratteristiche di pericolosità e chimiche (es. acidi con acidi, basi con basi, …);
- nel *"Settore 6"* possono essere stoccate alternativamente o solo una specifica tipologia di rifiuti pericolosi (es. tutti acidi o tutte basi) o solo rifiuti non pericolosi;

ritenuto inoltre di dover rammentare che le prescrizioni dell'Allegato 2 *"Rifiuti"* alla presente determinazione si applicano a tutti i *"Settori"* ad esclusione del *"Settore 10"* e del *"Settore 11"*, dal momento che gli stessi non riguardano la gestione di rifiuti;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante *"Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti"*, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, con recupero di materia (operazioni R13, R12, R3, R4), deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84 e che per lo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13, D13 e D15) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista la deliberazione n. 206 del 23 luglio 1986 della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, recante *"Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi"*, la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 154,94 per m^3 di rifiuto stoccato, con un minimo di € 516,45;

vista e fatta salva anche per la presente autorizzazione alla gestione di rifiuti compresa nell'AUT la fideiussione bancaria n. 10/12890 di data 9 settembre 2011 (ns. prot. n. 534051, di data 14 settembre 2011), così come integrata e modificata con atto di repertorio n. 15723 di data 29 agosto 2013 (ns. prot. n. 478335, di data 4 settembre 2013) e con appendice fideiussoria di data 12 settembre 2013 (ns.

prot. n. 498407, di data 16 settembre 2013), emessa dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa con sede in Storo (TN), fraz. Darzo, via Marini, 33, a favore della Provincia autonoma di Trento, fino alla concorrenza del valore complessivo di € 98.592,50 (pari a € 25.822,84 per lo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi – operazioni R13 – D13 – D15, € 25.822,84 per le operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con recupero di materia – operazioni R13 – R12 – R3 – R4 e € 46.946,82 per lo stoccaggio conto terzi di 303 m^3 di rifiuti speciali pericolosi – operazioni R13 – D13 – D15) nell'interesse della Ditta;

ritenuta la fideiussione e i relativi atti integrativi sopra citati conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

considerato che, come riportato nel provvedimento del Comune di Comano Terme (TN) di data 11 giugno 2019, prot. n. 5115/2019, acquisito durante l'istruttoria preliminare al rilascio dell'AUT vigente, l'autorizzazione per l'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, *"è coperta da idonea garanzia finanziaria stipulata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti presso la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella n. 0/809 integrata in data 05.06.2019 nel rispetto delle direttive impartite con deliberazione di Giunta Provinciale n. 12723 di data 20.11.98, in marca da bollo e con sottoscrizione autenticata dal notaio, e con efficacia fino a quando il Comune di Comano Terme non avrà disposto la liberazione dell'obbligato principale mediante restituzione dell'originale della fideiussione medesima con allegato apposito ordine di svincolo"*;

visto il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*, che ha apportato alcune modifiche al Titolo III-bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 in materia di Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA);

visto in particolare che l'articolo 26 del suddetto D.Lgs. 46/2014 stabilisce nuove categorie di attività soggette all'AIA e al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 inserisce l'attività di *"accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti"*;

visto che nella nota trasmessa in data 23 ottobre 2014 (ns. prot. n. 564221) la Ditta afferma di non rientrare *"in una delle categorie di cui all'art. 26 del D.Lgs. 46/2014 in quanto non supera il limite di 50 ton istantanee per l'attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi"*;

ritenuto in ogni caso doveroso prescrivere che la Ditta non deve superare lo stoccaggio istantaneo di 50 tonnellate di rifiuti pericolosi secondo quanto stabilito al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 che individua le soglie di assoggettabilità degli impianti all'AIA;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto di poter procedere alla modifica sostanziale dell'AUT richiesto, autorizzando le modifiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 5 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

visto il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante "*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*";

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante "*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*";

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, "*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*";

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*";

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante l' "*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*";

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione*

integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "*Autorizzazione unica territoriale*", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Masserdoni Pietro S.r.l. con sede legale in Comano Terme (TN), fraz. Cares, di cui legale rappresentante è il sig. Masserdoni Giuliano, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato, ricadente sulle pp.ed. 134 e 139 in C.C. Comighello, che comprende i seguenti provvedimenti:
   a) autorizzazione per l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, ai sensi degli articoli 64, 83 e 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   b) autorizzazione per l'esercizio delle attività di stoccaggio con eventuale selezione, accorpamento, travaso (operazioni R13 e D15), eventuale accorpamento con disimballaggio e raggruppamento (operazioni R12 e D13) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché di messa in riserva con eventuale selezione, accorpamento, travaso (operazioni R13), eventuale accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita, disassemblaggio, triturazione, adeguamento volumetrico (operazioni R12 e D13) e recupero di materia (operazioni R3 e R4) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
   c) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
   d) autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P.;
   e) comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico, resa con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazione ambientali n. 479 del 28 giugno 2019;

3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;

4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 5 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione**; **la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza**;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;

7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;

8) di avvertire che è fatta salva la facoltà del Settore Autorizzazioni e controlli di modificare la presente autorizzazione qualora si ravvisasse l'esigenza di una maggior tutela del corpo idrico ricettore dello scarico;

9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;

11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto e non compresi nell'AUT;

12) qualora le schede tecniche allegate alla domanda di AUT dovessero non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, rispetto alle schede tecniche autorizzate riportate nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;

13) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;

14) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;

15) di prendere atto che l'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione è coperta dalla fideiussione bancaria n. 0/809 di data 3 gennaio 1994 emessa dall'allora Cassa Rurale delle Giudicarie e della Paganella - Società Cooperativa, e successiva appendice di data 5 giugno 2019 emessa dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede in Storo (TN), fraz. Darzo, via

Marini, 33, a favore del Comune di Comano Terme (TN), fino alla concorrenza del valore complessivo di € 51.645,69, nell'interesse della Ditta;

16) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 10/12890 di data 9 settembre 2011 (ns. prot. n. 534051, di data 14 settembre 2011), così come integrata e modificata con atto di repertorio n. 15723 di data 29 agosto 2013 (ns. prot. n. 478335, di data 4 settembre 2013) e con appendice fideiussoria di data 12 settembre 2013 (ns. prot. n. 498407, di data 16 settembre 2013), emessa dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa con sede in Storo (TN), fraz. Darzo, via Marini, 33, a favore della Provincia autonoma di Trento, fino alla concorrenza del valore complessivo di € 98.592,50, nell'interesse della Ditta;

17) di dare atto che il procedimento si è concluso in 109 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto:
    a) delle sospensioni istruttorie;
    b) dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) estesa ad una ampia tipologia di pratiche;
    c) della particolare complessità della struttura impiantistica e della sua organizzazione logistica che vede l'esercizio in un unico stabilimento di una molteplicità di operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, peraltro di competenza di enti diversi (Settore autorizzazioni e controlli e Comune), tra loro interconnesse pur con finalità diverse;
    d) dalla specificità del percorso procedimentale conseguente all'entrata in vigore del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il cui art. 14-bis ha modificato in modo sostanziale l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 in materia di *"cessazione della qualifica di rifiuto"*, il quale ha comportato un supplemento di istruttoria che ha inciso sull'autorizzazione in vigore per l'esercizio delle operazioni di recupero (operazione R3) di rifiuti non pericolosi a base di legno e plastica;

18) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Masserdoni Pietro S.r.l., al Comune di Comano Terme (TN) territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;

19) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;

20) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di cui al precedente punto 1), lettere b), c) e d) è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Rottamazione veicoli

Autorizzazione per l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione sito sulla p.ed. 134 in C.C. Comighello, ai sensi degli articoli 64, 83 e 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella 1: rifiuti autorizzati.

Codice CER	Caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
16.01.04*	**Caratteristiche:** veicoli fuori uso.	250	Attività di recupero previste dal D.Lgs. 209/2003.
16.01.06	**Caratteristiche:** veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, in ogni caso non proveniente da altri centri autorizzati ai sensi del D.Lgs. 209/2003.		Attività di recupero previste dal D.Lgs. 209/2003.

Prescrizioni

a) Il centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione (di seguito *Centro di rottamazione*) deve essere gestito nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

b) il Centro di rottamazione deve essere gestito nel rispetto della documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Comano Terme (TN);

c) non possono essere variate le particelle e la superficie rispetto a quanto riportato nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Comano Terme di data 11 giugno 2019, prot. n. 5115/2019;

d) nel settore di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere svolte esclusivamente le operazioni di trattamento veicoli fuori uso;

e) il Centro di rottamazione deve essere suddiviso nei seguenti settori, secondo l'elaborato "*PLANIMETRIA*" allegato al presente provvedimento (All. 6):
   - A Centro rottamazione: settore stoccaggio veicoli in entrata;
   - B Centro rottamazione: settore stoccaggio veicoli bonificati in attesa della radiazione dal P.R.A.;
   - C Centro rottamazione: settore deposito parti di ricambio;
   - D Centro rottamazione: settore di rottamazione con riduzione volumetria (pressa-cesoia);
   - E Centro rottamazione: settore stoccaggio rifiuti pericolosi;
   - F Centro rottamazione: settore stoccaggio rifiuti non pericolosi;
   - G Centro rottamazione: settore stoccaggio veicoli trattati e volumetricamente ridotti;
   - X Centro rottamazione: settore bonifica veicoli;

f) il Centro di rottamazione deve essere dotato di:
   - una serie di contenitori per la raccolta dei liquidi estratti dai veicoli; la raccolta deve essere realizzata separatamente per classi omogenee ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente; allo scopo di rendere note durante lo stoccaggio provvisorio la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione; i rifiuti decadenti dalle attività autorizzate devono essere:
     - gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
     - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
     - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
   - un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamento;
   - scarichi idrici in conformità alle specifiche autorizzazioni da acquisire in relazione alle norme vigenti;

g) nel Centro di rottamazione devono sempre essere presenti i seguenti servizi infrastrutturali:
   - ufficio;
   - rete idrica;
   - fognatura;
   - recinzioni;

h) la gestione del Centro di rottamazione è sottoposta alle seguenti modalità:
   - i veicoli e i rimorchi all'arrivo devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, nell'apposito settore, in attesa del prelievo di tutti i liquidi e delle batterie;
   - i veicoli e i rimorchi, salvo quelli soggetti a particolari disposizioni della autorità giudiziaria o amministrativa, non possono essere detenuti presso l'impianto per un periodo di tempo superiore a 180 giorni dalla data di conferimento;
   - i rifiuti liquidi e le batterie dovranno essere depositati in appositi contenitori per il successivo allontanamento;
   - i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti
   - i veicoli e i rimorchi devono essere trattati solo su apposite piattaforme di lavoro impermeabilizzate, entro tempi dipendenti dallo stato di conservazione degli stessi;
   - i materiali di risulta costituiti da parti di ricambio, rifiuti liquidi e solidi devono essere depositati separatamente negli appositi settori; è vietato miscelare tra loro rifiuti diversi;
   - è vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto;
   - l'accatastamento delle carcasse trattate non deve superare l'altezza di sei metri;
   - la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni autorizzate, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere inoltre in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento;

i) la Ditta è inoltre tenuta:
   - a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire nella persona del titolare dell'autorizzazione nonché ogni altra modifica o variazione che per qualsiasi causa dovesse intervenire nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio dell'attività autorizzata;

- a comunicare tempestivamente se nei confronti del titolare della presente sia iniziata azione penale o sia proposta adozione di misure per l'ipotesi di reato previste dalle leggi citate all'art 86, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- a provvedere ad effettuare la comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (articolo 189 del D.Lgs. 152/2006);
- a rispettare le disposizioni dì legge e le prescrizioni vigenti in materia.

ALLEGATO 2

Rifiuti

Autorizzazione ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio con eventuale selezione, accorpamento, travaso (operazioni R13 e D15), eventuale accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita, disassemblaggio, triturazione e adeguamento volumetrico (operazioni R12 e D13) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, e di recupero di materia (operazioni R3 e R4) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, per un totale complessivi di 94.200 tonnellate/anno.

a) Le operazioni di gestione rifiuti di cui al presente Allegato 2 devono essere conformi alla documentazione agli atti del Settore Autorizzazione e controlli e a quanto richiesto con la domanda presentata in data 23 febbraio 2021 (ns. prot. n. 128689), così come modificata e integrata in data 11 maggio 2021 (ns. prot. n. 344468 del 12 maggio 2021) e in data 15 giugno 2021 (ns. prot. n. 436126 del 16 giugno 2021);

b) l'esercizio delle operazioni autorizzate di cui al presente Allegato 2 devono rispettare l'organizzazione logistica di seguito riportata, così come rappresentata nell'elaborato "*PLANIMETRIA GESTIONE DEI RIFIUTI*" datato 15 giugno 2021 (ns. prot. n. 436126 del 16 giugno 2021) allegato al presente provvedimento (All. 7):

   "*Settore 1*": area coperta costituita dal "*Capannone 2*" (p.ed. 139), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti collegati con la cisterna interrata da 3.000 litri. È dedicata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi R13 e R12 ed al deposito in cumuli, container, serbatoi o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle operazioni. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e per le materie prime è pari a 4.500 m^3;

   "Settore 2": area scoperta, adiacente al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea di cemento dello spessore di 30 cm con pendenza adeguata a convogliare le acque meteoriche in canalette per la successiva depurazione e scarico in acqua superficiale autorizzato. È dedicata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi R13, R12 e R4 e al deposito in cumuli, container, serbatoi, fusti o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse operazioni. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e per le materie prime è pari a 9.300 m^3;

   "Settore 3": area scoperta, adiacente al *"Settore 2"*, pavimentata con platea di cemento dello spessore di 30 cm con pendenza adeguata a convogliare le acque meteoriche in canalette per la successiva depurazione e scarico in acqua superficiale autorizzato. È dedicata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi a matrice ligneocellulosica (operazioni R13, R12 e R3) e al deposito in cumuli, container, serbatoi o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse operazioni. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e le materie prime è pari a 5.130 m^3;

   "Settore 4": area scoperta, adiacente al *"Settore 2"* e al *"Settore 3"*, pavimentata con platea di cemento dello spessore di 30 cm con pendenza adeguata a convogliare le acque meteoriche in canalette per la successiva depurazione e scarico in acqua superficiale autorizzato. È dedicata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi R13, R12, R4 e R3 e al deposito in cumuli, container, serbatoi, fusti o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse operazioni. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e le materie prime è pari a 2.670 m^3;

"Settore 5": area interna al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati con la cisterna interrata da 15.000 litri a presidio del capannone e posta all'esterno dello stesso. Sono presenti scaffalature dotate di bacini di contenimento. È dedicata alle operazioni di recupero e smaltimento R13 e R12, D15 e D13 di rifiuti non pericolosi e pericolosi. Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e smaltimento avviene in colli, container, fusti, serbatoi o casse. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti non pericolosi è pari a 1.690 m^3, quello disponibile per i rifiuti pericolosi è pari a 303 m^3;

"Settore 6": area interna al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati con la cisterna interrata da 15.000 litri a presidio del capannone e posta all'esterno dello stesso. È dedicata, a seconda delle esigenze gestionali, allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi autorizzati nell'adiacente *"Settore 5"* o allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi autorizzati nell'adiacente *"Settore 7"*. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti è pari a 320 m^3;

"Settore 7": area interna al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati con la cisterna interrata da 15.000 litri a presidio del capannone e posta all'esterno dello stesso. È dedicata alle operazioni di recupero di alcuni rifiuti non pericolosi R13, R12, R4 e R3 e al deposito in cumuli, container, serbatoi, fusti o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse operazioni. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e le materie prime è pari a 3.500 m^3;

"Settore 8": area interna al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati con la cisterna interrata da 15.000 litri a presidio del capannone e posta all'esterno dello stesso. È dedicata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi R13, R12 e R3 e al deposito in cumuli, container o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse operazioni. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e le materie prime è pari a 1.100 m^3;

"Settore 9": area interna al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti collegati con la cisterna interrata da 15.000 litri a presidio del capannone e posta all'esterno dello stesso. E' dedicata alla macchina imballatrice *"pressa Te.ma"* dei rifiuti (carta e plastica) sottoposti alle attività di recupero nel *"Settore 8"*;

"Settore 12": area interna al *"Capannone 1"* (p.ed. 134), pavimentata con platea in cemento dello spessore di 30 cm, incassata di circa 1 metro rispetto al piazzale esterno e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati con la cisterna interrata da 15.000 litri a presidio del capannone e posta all'esterno dello stesso. È dedicata alle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi R13, R12, R4 e R3 e al deposito in cumuli, container, serbatoi, fusti o casse di rifiuti in ingresso, di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse operazioni di recupero. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e le materie prime è pari a 670 m^3;

"Settore 13": area scoperta, adiacente al *"Capannone 2"* (p.ed. 139), pavimentata con platea di cemento dello spessore di 30 cm e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati al disoleatore e convogliati nello scarico in fognatura bianca autorizzato dal Comune. È dedicata al deposito in cumuli, container o casse

esclusivamente di materie prime prodotte dalle operazioni di recupero dei rifiuti. Il volume massimo istantaneo disponibile per le materie prime è pari a 4.000 m^3;

"Settore 14": area scoperta, adiacente al *"Capannone 2"* e al *"Settore 13*" (p.ed. 139), pavimentata con platea di cemento dello spessore di 30 cm e dotata di pozzetti di raccolta di eventuali sversamenti, collegati al disoleatore e convogliati nello scarico in fognatura bianca autorizzato dal Comune. È dedicata al deposito momentaneo, esclusivamente in container chiusi o coperti, dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero e di materie prime prodotte dalle stesse operazioni,. Il volume massimo istantaneo disponibile per i rifiuti e le materie prime è pari a 10.000 m^3;

"*Settore 15*": area interna al "*Capannone 2*" (p.ed. 139), destinata all'installazione di una macchina imballatrice fissa "*pressa MAC112*", eventualmente implementata da presse portatili, per l'imballaggio dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalla lavorazioni meccaniche dei rifiuti (CER 19.12.12) sottoposti alle attività di recupero nel "*Settore 1*";

c) Stoccaggio provvisorio ed eventuale *selezione*, *accorpamento*, *travaso* (operazioni R13 e D15), eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* (operazioni R12 e D13) nel *"Settore 5"* di **rifiuti urbani e speciali non pericolosi** prodotti da terzi di seguito elencati:

Codice CER	**Denominazione**	**Quantità annua gestita [t/anno]**	**Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]**
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SOLIDI		12.200	1.690
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi		
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi		
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05		
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07		
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07		
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		
01 04 09	scarti di sabbia e argilla		
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11		
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		
02 01 02	scarti di tessuti animali		
02 01 03	scarti di tessuti vegetali		
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		
02 01 07	rifiuti della silvicoltura		
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08		
02 01 10	rifiuti metallici		
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		
02 02 02	scarti di tessuti animali		
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti		
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti		
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente		
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole		
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica		
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti		
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche		
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici		
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
03 01 01	scarti di corteccia e sughero		
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		
03 03 01	scarti di corteccia e legno		
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)		
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta		
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		
03 03 10[(1)]	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10		
04 01 01	carniccio e frammenti di calce		
04 01 02	rifiuti di calcinazione		
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo		
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo		
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo		
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura		
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)		
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14		
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16		
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19		
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze		
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09		
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie		
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio		
05 01 17	bitumi		
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo		
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13		
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15		
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02		
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02		
06 09 02	scorie fosforose		
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03		
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio		
06 13 03	nerofumo		
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11		
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11		
07 02 13	rifiuti plastici		
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14		
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16		
07 02 18	Scarti di gomma		
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11		
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11		
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11		
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13		
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11		
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11		
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13		
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15		
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17		
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti		
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro		
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12		
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14		
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09		
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11		
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13		
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento		
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento		
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie		
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11		
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)		
10 01 02	ceneri leggere di carbone		
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato		
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi		
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14		
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16		
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18		
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20		
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone		
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento		
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie		
10 02 02	scorie non trattate		
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07		
10 02 10	scaglie di laminazione		
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11		
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13		
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione		
10 03 02	frammenti di anodi		
10 03 05	rifiuti di allumina		
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15		
10 03 18	rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17		
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19		
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21		
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23		
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27		
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29		
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09		
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria		
10 05 04	altre polveri e particolato		
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08		
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10		
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria		
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria		
10 06 04	altre polveri e particolato		
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09		
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria		
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria		
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 07 04	altre polveri e particolato		
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07		
10 08 04	polveri e particolato		
10 08 09	altre scorie		
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10		
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12		
10 08 14	frammenti di anodi		
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15		
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17		
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19		
10 09 03	scorie di fusione		
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05		
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07		
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09		
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11		
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13		
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15		
10 10 03	scorie di fusione		
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05		
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07		
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09		
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11		
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15		
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro		
10 11 05	polveri e particolato		
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09		
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13		
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15		
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17		
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19		
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico		
10 12 03	polveri e particolato		
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		
10 12 06	stampi di scarto		
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09		
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11		
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico		
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce		
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)		
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09		
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12		
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento		
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09		
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13		
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi		
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05		
11 05 01	zinco solido		
11 05 02	ceneri di zinco		
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi		
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi		
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi		
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi		
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici		
12 01 13	rifiuti di saldatura		
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20		
15 01 01	imballaggi in carta e cartone		
15 01 02	imballaggi in plastica		
15 01 03	imballaggi in legno		
15 01 04	imballaggi metallici		
15 01 05	imballaggi in materiali compositi		
15 01 06	imballaggi in materiali misti		
15 01 07	imballaggi in vetro		
15 01 09	imballaggi in materia tessile		
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		
16 01 03	pneumatici fuori uso		
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11		
16 01 16	Serbatoi per gas liquido		
16 01 17	Metalli ferrosi		
16 01 18	Metalli non ferrosi		
16 01 19	plastica		
16 01 20	vetro		
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti		
16 01 22	componenti non specificati altrimenti		
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce		
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08		
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)		
16 06 05	altre batterie ed accumulatori		
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)		
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)		
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03		
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05		
17 01 01	cemento		
17 01 02	mattoni		
17 01 03	mattonelle e ceramiche		
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		
17 02 01	legno		
17 02 02	vetro		
17 02 03	plastica		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		
17 04 01	rame, bronzo, ottone		
17 04 02	alluminio		
17 04 03	piombo		
17 04 04	zinco		
17 04 05	ferro e acciaio		
17 04 06	stagno		
17 04 07	metalli misti		
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05		
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01		
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)		
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)		
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)		
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06		
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08		
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)		
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05		
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07		
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11		
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13		
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15		
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17		
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato		
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05		
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09		
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04		
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06		
19 04 01	rifiuti vetrificati		
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata		
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata		
19 05 03	compost fuori specifica		
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani		
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale		
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02		
19 08 01	vaglio		
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili		
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11		
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13		
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari		
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua		
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione		
19 09 04	carbone attivo esaurito		
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite		
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio		
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi		
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03		
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05		
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05		
19 12 01	carta e cartone		
19 12 02	metalli ferrosi		
19 12 03	metalli non ferrosi		
19 12 04	plastica e gomma		
19 12 05	vetro		
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06		
19 12 08	prodotti tessili		
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)		
19 12 12[(2)]	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11*		
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01		
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03		
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05		
20 01 01	carta e cartone		
20 01 02	vetro		
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense		
20 01 10	abbigliamento		
20 01 11	prodotti tessili		
20 01 25	oli e grassi commestibili		
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27		
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29		
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31		
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33		
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		
20 01 39	plastica		
20 01 40	metallo		
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere		
20 02 01	rifiuti biodegradabili		
20 02 02	terra e roccia		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili		
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati		
20 03 02	rifiuti dei mercati		
20 03 03	residui della pulizia stradale		
20 03 04	fanghi delle fosse settiche		
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature		
20 03 07	rifiuti ingombranti		
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti		
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI LIQUIDI			
04 01 04	liquido di concia contenente cromo		
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo		
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19		
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici		
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici		
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15		
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22		
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11		
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14		
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08		
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01		
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03		
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati		
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani		
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale		
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07		

(1) *Il codice CER 03 03 10 può essere sottoposto alle operazioni di stoccaggio provvisorio ed eventuale selezione, accorpamento, travaso (operazioni R13 e D15), eventuale accorpamento con disimballaggio e raggruppamento (operazioni R12 e D13) anche nel "Settore 4".*

(2) *Il codice CER 19 12 12 può essere sottoposto alle operazioni di stoccaggio provvisorio ed eventuale selezione, accorpamento, travaso (operazioni R13 e D15), eventuale accorpamento con disimballaggio e raggruppamento (operazioni R12 e D13) anche nel "Settore 4".*

d) Stoccaggio provvisorio ed eventuale *selezione*, *accorpamento*, *travaso* (operazioni R13 e D15), eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* (operazioni R12 e D13) nel *"Settore 5"* di **rifiuti urbani e speciali pericolosi** prodotti da terzi di seguito elencati:

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI SOLIDI		2.000	303
01.04.07*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi		
01.05.05*	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli*		
01.05.06*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose		
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose		
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose		
04 02 14*	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici		
04 02 19*	Fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
06 03 11*	Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri		
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti		
06 03 15*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti		
06 04 03*	Rifiuti contenenti arsenico		
06 04 04*	Rifiuti contenenti mercurio		
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti		
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
06 06 02*	Rifiuti contenenti solfuri pericolosi		
06 07 02*	Carbone attivato dalla produzione di cloro		
06 07 03*	Fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio		
06 07 04*	Soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto		
06 08 02*	Rifiuti contenenti clorosiliano		
06 09 03*	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose		
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose		
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici		
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)		
06 13 05*	fuliggine		
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati		
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione		
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati		
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione		
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose		
07 02 16*	rifiuti contenenti silicone pericoloso		
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati		
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione		
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati		
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione		
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati		
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione		
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose		
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati		
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati		
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione		
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori		
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose		
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose		
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 05 01*	Isocianati di scarto		
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici		
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03		
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06		
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia		
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante		
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose		
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose		
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose		
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli		
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 03 04*	scorie della produzione primaria		
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria		
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria		
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose		
10 03 17*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi		
10 03 19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
10 03 21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose		
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose		
10 04 01*	Scorie della produzione primaria e secondaria		
10 04 02*	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria		
10 04 03*	Arsenato di calcio		
10 04 04*	Polveri dei gas di combustione		
10 04 05*	Altre polveri e particolato		
10 04 06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 04 07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		
10 04 09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		
10 05 03*	Polveri dei gas di combustione		
10 05 05*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 05 06*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		
10 05 08*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenente oli		
10 05 10*	Scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili		
10 06 03*	Polveri dei gas di combustione		
10 06 06*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 06 07*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		
10 06 09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		
10 07 07*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		
10 08 08*	Scorie salate della produzione primaria e secondaria		
10 08 10*	Scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili		
10 08 12*	Rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi		
10 08 15*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		
10 08 17*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 08 19*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		
10 09 05*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose		
10 09 07*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose		
10 09 09*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		
10 09 11*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose		
10 09 13*	Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose		
10 09 15*	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose		
10 10 05*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose		
10 10 07*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose		
10 10 09*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		
10 10 11*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose		
10 10 13*	Scarti di leganti contenenti sostanze pericolose		
10 10 15*	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose		
10 11 09*	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)		
10 11 13*	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose		
10 11 15*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 11 17*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti		
10 13 12*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 14 01*	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti mercurio		
11 01 08*	fanghi di fosfatazione		
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose		
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose		
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite		
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)		
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose		
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		
11 03 01*	Rifiuti contenenti cianuro		
11 03 02*	Altri rifiuti		
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
11 05 04*	fondente esaurito		
12 01 12*	cere e grassi esauriti		
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose		
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose		
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio		
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose		
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua		
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua		
13 05 03*	fanghi da collettori		
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua		
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione		
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti		
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC		
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati		
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi		
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti (bombolette spray)		
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		
16 01 07*	filtri dell'olio		
16 01 08*	componenti contenenti mercurio		
16 01 09*	Componenti contenenti PBC		
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14		
16 02 09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09*		
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC		
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12		
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose		
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose		
16 05 04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose		
16 06 01*	batterie al piombo		
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio		
16 06 03*	batterie contenenti mercurio		
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata		
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose		
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (2) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi		
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico		
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose		
16 09 01*	Permanganati, ad esempio permanganato di potassio		
16 09 02*	Cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio e sodio		
16 09 03*	Perossidi, ad esempio perossido di idrogeno		
16 09 04*	Sostanze ossidanti non specificate altrimenti		
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati		
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone		
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose		
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose		
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose		
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose		
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio		
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazione a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)		
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi		
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose		
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
19 01 15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose		
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose		
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite		
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose		
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose		
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali		
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose		
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose		
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose		
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose		
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose		
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose		
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose		
20 01 15*	sostanze alcaline		
20 01 17*	prodotti fitochimici		
20 01 19*	pesticidi		
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose		
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose		
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici		
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi [(3)]		
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose		
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI LIQUIDI			
04.01.03*	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida		
04.02.16*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose		
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione		
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa		
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa		
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi		
09 01 04*	soluzioni fissative		
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio		
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose		
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio		
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore		
13 01 04*	emulsioni clorurate		
13 01 05*	emulsioni non clorurate		
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati		
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi		
16 01 13*	liquidi per freni		
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose		
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio		
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori		
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose		
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose		
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi		
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico		
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09		
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose		
20 01 13*	solventi		
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI ACIDI			
06 01 01*	Acido solforico e acido solforoso		
06 01 02*	Acido cloridrico		
06 01 03*	Acido fluoridrico		
06 01 04*	Acido fosforico e fosforoso		
06 01 05*	Acido nitrico e acido nitroso		
06 01 06*	Altri acidi		
10 01 09*	acido solforico		
11 01 05*	acidi di decapaggio		
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti		
20 01 14*	acidi		
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI BASI			
06 02 01*	Idrossido di calcio		
06 02 03*	Idrossido di ammonio		
06 02 04*	Idrossido di sodio e di potassio		
06 02 05*	Altre basi		
11 01 07*	basi di decapaggio		
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI OLI			
08 04 17*	olio di resina		
08 03 19*	oli dispersi		

Codice CER	Denominazione	Quantità annua gestita [t/anno]	Capacità istantanea di stoccaggio [m^3]
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni		
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni		
12 01 10*	oli sintetici per macchinari		
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili		
13 01 01*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB		
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati		
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati		
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici		
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili		
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici		
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati		
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		
13 03 01*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB		
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01		
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati		
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termo conduttori		
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili		
13 03 10*	altri oli isolanti e termo conduttori		
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua		
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua		
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel		
13 07 02*	petrolio		
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)		
13 08 02*	altre emulsioni		
16 07 08*	rifiuti contenenti olio		
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25		

(1) *Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.*

(2) *Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.*

(3) *Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.*

La potenzialità dello stoccaggio dei rifiuti elencati nelle tabelle di cui alle precedenti lettere c) e d) deve essere inferiore a 100 t/giorno.

e) Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* (operazioni R13) ed eventuali *accorpamento con disimballaggio*, *cernita* e triturazione (operazioni R12) nel *"Settore 1"* dei seguenti **rifiuti non pericolosi**, con **capacità complessiva di recupero inferiore a 200 t/giorno**, per un quantitativo massimo pari a **12.000 t/anno** ed un volume massimo istantaneo pari a **4.500 m^3**:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
15 01 06	Provenienza: attività produttive, raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private, attività di servizio. Caratteristiche: imballaggi in materiali misti non contenenti rifiuti pericolosi (carta e cartone, plastica e gomma, legno, metalli non ferrosi, vetro, prodotti tessili, ecc…), con l'esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	8.000	Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* **(operazioni R13)** ed eventuali *accorpamento con disimballaggio*, *cernita meccanica* e/o *manuale* e triturazione **(operazioni R12)**.
20 03 01	Provenienza: attività produttive, commerciali, di servizio, raccolta su superfici private. Caratteristiche: materiali misti non contenenti rifiuti pericolosi (carta e cartone, plastica e gomma, legno, metalli non ferrosi, vetro, prodotti tessili, …), con l'esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	3.000	
20 03 07	Provenienza: attività produttive, commerciali, di servizio, raccolta su superfici private. Caratteristiche: rifiuto residuo che per le proprie grandi dimensioni non può essere conferito nell'ordinario sistema di raccolta del secco residuo. Rifiuti eterogenei per i quali non sia individuabile un materiale prevalente e che non rientra nelle categorie precedenti.	3.000	
16 03 04	Provenienza: attività produttive, commerciali, di servizio. Caratteristiche: rifiuti inorganici misti costituiti da prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati non contenenti rifiuti pericolosi.	1.000	
16 03 06	Provenienza: attività produttive, commerciali, di servizio. Caratteristiche: rifiuti organici misti costituiti da prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati non contenenti rifiuti pericolosi.	1.000	
19 12 12	Provenienza: impianti di trattamento dei rifiuti. Caratteristiche: rifiuti misti costituiti da carta e cartone, metalli ferrosi, metalli non ferrosi, plastica e gomma, vetro, legno, prodotti tessili e inerti da costruzione e demolizione.	2.000	

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
17 09 04	Provenienza: operazioni di costruzione e demolizione, pulizia e sgombero dei cantieri edili. Caratteristiche: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.	8.000	Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* **(operazioni R13)** ed eventuali *accorpamento con disimballaggio* e *cernita meccanica* e/o *manuale* **(operazioni R12)**. Eventuale triturazione esclusivamente della frazione leggera **(operazione R12)**.

f) messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* (operazione R13), eventuale *raggruppamento*, *accorpamento* con *disimballaggio*, *cernita*, *disassemblaggio*, triturazione, adeguamento volumetrico (operazione R12) e recupero di materia (operazioni R3 e R4) dei seguenti **rifiuti non pericolosi** con **capacità complessiva di recupero inferiore a 300 t/giorno**, per un quantitativo massimo pari a **70.000 t/anno** ed un volume massimo istantaneo pari a **5.130 m^3**, come specificato nella seguente tabella:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
15 01 01 19 12 01 20 01 01	Descrizione: rifiuti di carta e cartone, anche di imballaggi. Provenienza: raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali e loro trattamento meccanico.	15.000	Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 1"* e/o nel *"Settore 7"* e/o nel *"Settore 8"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti. Ulteriore attività di *selezione* e compattamento, per la produzione di materia prima **(operazione R3)**, nel *"Settore 7"* e/o nel *"Settore 8"*, secondo le disposizioni previste dal D.M. 22 settembre 2020, n. 188. Per la cessazione della qualifica di rifiuto la "carta e cartoni recuperati" devono soddisfare i criteri di cui all'allegato 1 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188. La "carta e cartoni recuperati" sono utilizzabili per gli scopi specifici di cui all'allegato 2 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188 (manifattura di carta e cartone)
10 11 12 15 01 07 16 01 20 17 02 02 19 12 05 20 01 02	Descrizione: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro. Provenienza: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU; attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006; operazioni di *pretrattamento*, compresi i rifiuti prodotti dall'attività descritta nella tabella al paragrafo C. Caratteristiche: vetro di scarto, con	10.000	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 1"* e/o nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti. Eventuale *cernita manuale* e/o *meccanica* ed adeguamento volumetrico tramite *"ragno"* **(operazioni R12)** , nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
	l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		previste dal D.Lgs. 152/2006.
02 01 10 10 02 10 12 01 01 12 01 02 15 01 04 16 01 17 17 04 05 19 01 02 19 01 18 19 10 01 19 12 02 20 01 40	Descrizione: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa. Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione e cernita rifiuti o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione anche di autoveicoli; operazioni di *pretrattamento*, compresi i rifiuti prodotti dall'attività descritta nella tabella al paragrafo C e quelli derivanti dalla lavorazione in loco di apparecchiature fuori uso. Caratteristiche: rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento UE 333/2011.	30.000	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale accorpamento con disimballaggio e raggruppamento **(operazioni R12)**, nel *"Settore 1"* e/o nel *"Settore 2"* e/o nel *"Settore 4"* e/o nel *"Settore 7"* e/o nel *"Settore 12"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti. Eventuale generazione di prodotti **(operazione R4)** conformi a quanto stabilito dall'Allegato I del Regolamento UE 333/2011.
10 02 99 12 01 99 limitatamente ai cascami di lavorazione		10.000	
11 05 01 11 05 99 12 01 03 12 01 04 15 01 04 16 01 18 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 06 17 04 07 19 10 02 19 12 03 20 01 40	Descrizione: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe. Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione, anche di autoveicoli, operazioni di *pretrattamento*, compresi i rifiuti prodotti dall'attività descritta nella tabella al paragrafo C, quelli derivanti dalla lavorazione di cavi e quelli derivanti dalla lavorazione in loco di apparecchiature fuori uso. Caratteristiche: Per i rottami di alluminio: rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento UE 333/2011. Per gli altri rottami non ferrosi: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rame elettrolitico nudo, rottami di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato: - PCB e PCT < 25 ppb; - inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso;	3.000	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 1"* e/o nel *"Settore 2"* e/o nel *"Settore 4"* e/o nel *"Settore 7"* e/o nel *"Settore 12"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti. Eventuale generazione di prodotti **(operazione R4)** conformi a quanto stabilito dall'Allegato II del Regolamento (UE) 333/2011 (esclusivamente per rifiuti di alluminio).
10 08 99 12 01 99 limitatamente ai cascami di lavorazione		1.000	

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
	- oli < 10% in peso; - non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		
17 04 11 16 02 16	Descrizione: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto e spezzoni di cavo di rame ricoperto. Provenienza: scarti industriali o demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici. Per i soli spezzoni di cavo di rame ricoperto, oltre alle provenienze sopra indicate, anche: riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006; industria automobilistica. Caratteristiche: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%; spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.	2.000	Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 1"* e/o nel *"Settore 2"* e/o nel *"Settore 4"* e/o nel *"Settore 12"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti. Lavorazione meccanica (cesoiatura e pelatura) per l'asportazione del rivestimento **(operazione R12)**, nel *"Settore 2"* e/o nel *"Settore 4"* e/o nel *"Settore 12"*, al fine di ottenere: – rifiuti di metalli non ferrosi conformi alle *caratteristiche* specificate nel paragrafo sopra descritto relativo al recupero dei rifiuti di metalli non ferrosi, da destinare a recupero per la produzione di materia prima come descritto nello stesso paragrafo; – rifiuti plastici conformi alle *caratteristiche* specificate nel paragrafo sotto descritto relativo al recupero dei rifiuti in plastica, da destinare a recupero per la produzione di materia prima come descritto nello stesso paragrafo.
16 02 14 16 02 16 20 01 36	Descrizione: apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi; apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico o HFC secondo la normativa vigente. Provenienza: industria di componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; raccolta differenziata, centri di raccolta, attività industriali, commerciali e di servizi. Caratteristiche: oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi; apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.	2.000	Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 1"* e/o nel *"Settore 2"* e/o nel *"Settore 4"* e/o nel *"Settore 12"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti. Asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche **(operazioni R12)**, nel *"Settore 2"* e/o nel *"Settore 4"* e/o nel *"Settore 12"*, al fine di ottenere: – rifiuti di metalli ferrosi conformi alle *caratteristiche* specificate nel paragrafo relativo al recupero dei rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e loro leghe, da destinare a recupero per la produzione di materia prima come descritto nello stesso paragrafo; – rifiuti di metalli non ferrosi conformi alle *caratteristiche* specificate nel paragrafo sopra descritto relativo al recupero dei

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
			rifiuti di metalli non ferrosi, da destinare a recupero per la produzione di materia prima come descritto nello stesso paragrafo; – rifiuti plastici conformi alle *caratteristiche* specificate nel paragrafo sotto descritto relativo al recupero dei rifiuti in plastica, da destinare a recupero per la produzione di materia prima come descritto nello stesso paragrafo. È vietato il ritiro di rifiuti contenenti tubi catodici.
02 01 04 07 02 13 07 02 18 12 01 05 15 01 02 16 01 19 17 02 03 19 12 04 20 01 39	Descrizione: – rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici; – sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche; – paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche; – scarti di gomma. Provenienza: – raccolte differenziate, selezione da RSU; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione; industria della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti; attività di autodemolizione, autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006; attività di autoriparazione e industria automobilistica; altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di riparazione e sostituzione su veicoli in servizio; – operazioni di *pretrattamento*, compresi i rifiuti prodotti dall'attività descritta nella tabella al paragrafo C, quelli derivanti dalla lavorazione di cavi e quelli derivanti dalla lavorazione in loco di apparecchiature fuori uso. Caratteristiche: – materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma, anche con presenza di rifiuti di altra natura; – granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc., con eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb<3%, KOH <0,3%, Cd	6.000	Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 1"* e/o nel *"Settore 4"* e/o nel *"Settore 7"* e/o nel *"Settore 8"* e/o nel *"Settore 12"*, per il loro avvio: – ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006; – ove possibile, ad attività di *selezione* e *cernita* con l'asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti) e trattamento, per la produzione di materie prime per l'industria delle materie plastiche conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 **(operazione R3), secondo quanto descritto nella scheda End of Waste di cui al sub-allegato 2.3.** In alternativa alle suddette operazioni di recupero, deposito preliminare con eventuale *selezione* e *accorpamento* **(operazioni D15)**, nel *"Settore 1"* e/o nel *"Settore 4"* e/o nel *"Settore 7"* e/o nel *"Settore 8"* e/o nel *"Settore 12"*, per il loro avvio ad altri impianti di smaltimento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti sotto descritti. Eventuale *accorpamento con disimballaggio*, *raggruppamento*, *cernita*, triturazione e adeguamento volumetrico **(operazioni D13)**, nel *"Settore 4"* e/o nel *"Settore 7"* e/o nel *"Settore 8"* e/o nel *"Settore 12"*, per il loro avvio ad altri impianti di smaltimento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006. Le suddette operazioni di *selezione* **(operazione D15)** e *cernita* **(operazione D13)** possono essere effettuate anche al fine di separare i rifiuti recuperabili dai rifiuti destinati a smaltimento, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
	<0,3%; – manufatti interi o parti di essi in plastica, con eventuale presenza di cariche inerti, gomma, pigmenti, additivi.		
10 13 11 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 08 02 17 09 04	Descrizione: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto. Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. Caratteristiche: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.	6.000	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006. I rifiuti da demolizione individuati dai codici CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904 devono essere gestiti in maniera separata da quelli costituiti da materiali isolanti (CER 170604) e da conglomerato bituminoso (CER 170302).
17 03 02	Descrizione: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo. Provenienza: attività di scarifica, mediante fresatura a freddo (fresato d'asfalto) e demolizione meccanica, del manto stradale (croste d'asfalto); campi di tiro al volo. Caratteristiche: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.		
17 06 04	Descrizione: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia, materiali isolanti, purché privi di amianto. Provenienza: attività di manutenzione e/o di demolizione. Caratteristiche: rifiuti solidi costituiti essenzialmente da silicati, con possibili tracce di composti organici, escluso amianto.	1.000	Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* **(operazione R13)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
03 01 99 17 02 01	Descrizione: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	6.000	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento **(operazioni R13)**, eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento **(operazioni R12)**, nel "Settore 1" e/o nel "Settore 2" e/o nel "Settore 3" e/o nel "Settore 4", per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
03 03 01	Descrizione: rifiuti vegetali di coltivazioni agricole, rifiuti della silvicoltura, rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale; scarti di corteccia e legno provenienti dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone.		

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
15 01 05	Descrizione: imballaggi di legno costituiti esclusivamente da bobine, non contenenti sostanze pericolose.		
03 01 01 03 01 05 15 01 03 19 12 07 20 01 38	Descrizione: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	34.000	Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e/o *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 1"* e/o nel "Settore 2" e/o nel *"Settore 3"* e/o nel *"Settore 4"*, per il loro avvio: – alle operazioni di recupero indicate nella Tabella D1); – alla cernita **(operazioni R12)** per la separazione della frazione legnosa "*vergine naturale*" da quella "*vergine antropica*": la frazione legnosa "*vergine naturale*" verrà avviata alle operazioni di recupero indicate nella Tabella D1), mentre la parte restante dei rifiuti verrà avviata alle operazioni di recupero indicate nella Tabella D2). La frazione legnosa "*vergine naturale*", conferita separatamente dai produttori, può essere sottoposta direttamente alle operazioni di messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento **(operazioni R13)**, eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento **(operazioni R12)**, nel "*Settore 1*" e/o nel "*Settore 2*" e/o nel "*Settore 3*" e/o nel "*Settore 4*", ed avviata alle operazioni di recupero indicate nella Tabella D1).
19 09 01	Descrizione: legno derivante dalla pulizia degli sgrigliatori delle centrali idroelettriche, briglie filtranti e altre opere idrauliche sui corsi d'acqua.		
02 01 03 02 01 07 20 02 01	Descrizione: rifiuti vegetali di coltivazioni agricole, rifiuti della silvicoltura, rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale; scarti di corteccia e legno provenienti dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone.		
16 01 03	Descrizione: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma. Provenienza: industria della ricostruzione dei pneumatici; attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio; attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006; autoriparazione e industria automobilistica. Caratteristiche: pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.	1.000	Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* **(operazione R13)**, nel *"Settore 2"* e/o nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
10 02 99 10 09 06 10 09 08 10 09 10 10 09 12 16 11 02 16 11 04	Descrizione: terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi. Provenienza: fonderie di seconda fusione di ghisa e di acciaio. Caratteristiche: sabbie e terre refrattarie miscelate con leganti inorganici (argille) e/o organici (resine furaniche, fenoliche e	100	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
	isocianati), con un contenuto massimo di fenolo sul rifiuto tal quale pari a 200 ppm; rifiuti di forme ed anime.		
10 12 06 10 12 99 10 13 99 17 08 02	Descrizione: calchi in gesso esausti. Provenienza: attività scultoree ed industrie ceramiche. Caratteristiche: manufatti in gesso con eventuale armatura metallica incorporata.	100	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
10 13 99 17 08 02	Descrizione: sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione di edifici. Provenienza: industria di produzione di pannelli in gesso; demolizione di edifici. Caratteristiche: sfridi di gesso con eventuali fibre cellulosiche o metalliche incorporate; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.	500	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
01 05 04 01 05 07 17 05 04	Descrizione: detriti di perforazione. Provenienza: attività di trivellazione pali di fondazione su terreno vergine; ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e in mare; ricerca e coltivazione geotermica; perforazioni per ricerche e coltivazioni minerarie in generale; perforazioni geognostiche di grande profondità; perforazioni per pozzi d'acqua. Caratteristiche: detriti con presenza di acqua/bentonite, di acqua/bentonite/ barite, di olio/organo-smectiti/barite, contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/kg sul secco e IPA < 10 ppm.	100	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
06 05 03 06 13 99 07 01 12 07 02 12 07 03 12 07 04 12 07 05 12 07 06 12 07 07 12 10 01 21 19 08 12 19 08 14	Descrizione: fanghi da trattamento acque di processo. Provenienza: centrali termoelettriche, industria manifatturiera e del legno. Caratteristiche: fanghi costituiti indicativamente da sabbia 67%, limo 29% e argilla 4% sul secco e contenenti allume, sali di ferro, carbonato di calcio, idrossido di magnesio.	200	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
01 04 10 01 04 13	Descrizione: fanghi e polveri da segagione e lavorazione di pietre, marmi e ardesie. Provenienza: lavorazione di materiali	200	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
	lapidei di natura calcarea. Caratteristiche: fanghi contenenti oltre l'85% di carbonato di calcio sul secco.		*"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
01 04 10 01 04 13	Descrizione: fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione di granito. Provenienza: lavorazione di materiali lapidei di natura silicea. Caratteristiche: fanghi filtro-pressati palabili contenenti oltre il 50% di silicati.	200	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
05 01 10 06 05 03 07 01 12 07 02 12 07 03 12 07 04 12 07 05 12 07 06 12 07 07 12 10 01 21 19 08 12 19 08 14	Descrizione: fanghi da trattamento di acque reflue industriali. Provenienza: industria chimica, automotoristica, petrolifera, metalmeccanica, metallurgica, siderurgica e petrolchimica. Caratteristiche: fanghi di natura prevalentemente inorganica con contenuto in acqua < 70%, frazione organica < 30%, Cr totale < 1000 ppm, Cr VI < 1 ppm, Pb < 1500 ppm e As, Cd, Hg < 1 ppm in totale, solventi aromatici e clorurati < 200 ppm.	200	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
01 01 02 01 04 09 01 04 10 01 04 12	Descrizione: fanghi costituiti da inerti. Provenienza: chiarificazione o decantazione naturale di acque da lavaggio di inerti; attività estrattive. Caratteristiche: fanghi contenenti limi, argille, terriccio ed eventuali elementi di natura vegetale.	200	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
06 05 03	Descrizione: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti. Provenienza: anodizzazione dell'alluminio e soluzioni alcaline di decapaggio. Caratteristiche: soluzioni alcaline provenienti dal decapaggio e fanghi di idrato di alluminio separati con filtropressa.	300	Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* **(operazione R13)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006. I fanghi individuati dal codice CER 06 05 03 devono essere stoccati in maniera separata dai rifiuti individuati dal codice CER 01 01 02.
01 01 02	Descrizione: rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi, rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare. Provenienza: attività industriali dell'estrazione, lavorazione e taglio del calcare. Caratteristiche: frammenti in varia pezzatura, comprese polveri, di pietra calcarea e terriccio di cava o materiali inerti a base di carbonato di		

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
	calcio.		
04 02 09 04 02 21 04 02 22 16 01 22 19 12 08 20 01 10 20 01 11	Descrizione: rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali. Provenienza: industria della produzione, lavorazione ed utilizzo delle fibre tessili naturali, sintetiche e artificiali; industria della confezione; industria del mobile; industria automobilistica; industria dei rivestimenti e della pavimentazione tessile; operazioni di *pretrattamento*, compresi i rifiuti prodotti dall'attività descritta nella tabella al paragrafo C. Caratteristiche: rifiuti di lino, cotone, lana e altre fibre naturali, artificiali e sintetiche.	200	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
06 09 02 10 06 01 10 06 02 10 08 09 10 08 11 10 10 03	Descrizione: scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica di Pb, Al e Zn; scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot. Provenienza: industria metallurgica; produzione di fosforo. Caratteristiche: scorie costituite dall'80-90% da FeO, CaO, SiO_2, Al_2O_3, MgOC < 10%, S < 15%, Zn < 20%, Pb < 8%, Cu < 1,4%, Cd < 0,25%, As < 0,4%, Cr III < 0,6% sul secco.	200	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
10 02 01 10 02 02 10 09 03	Descrizione: scorie di acciaierie; scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse. Provenienza: fonderie di seconda fusione di ghisa e di acciaio; produzione di ferroleghe; industria siderurgica. Caratteristiche: scorie granulate o uniblocchi contenenti più dell'80% in peso di SiO_2, CaO, Al_2O_3, MgO e FeO.	200	Messa in riserva con eventuale *selezione*, *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 4"*, per il loro avvio ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
02 01 03 02 01 07 20 02 01	Vedi Tabella 1 del sub-allegato 2.1		
03 01 01 03 01 05 15 01 03 19 09 01 19 12 07 20 01 38	Vedi Tabella 1 del sub-allegato 2.2		

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
02 01 04 07 02 13 07 02 18 12 01 05 15 01 02 16 01 19 17 02 03 19 12 04 20 01 39	Vedi Tabella 1 del sub-allegato 2.3		

Prescrizioni

Le prescrizioni di seguito riportate si applicano a tutti i "Settori" ad esclusione del "Settore 10" e del "Settore 11", dal momento che gli stessi non riguardano la gestione di rifiuti.

a) La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività devono avvenire come segue:
   - nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative di settore sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
   - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici e di alluminio cessano di essere rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
   - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; **in particolare, fintanto che l'impianto non sarà adeguato alle prescrizioni previste dal suddetto Regolamento (UE) n. 715/2013, i rottami di rame devono continuare ad essere gestiti come rifiuti**;
   - nel rispetto del D.M. 20 settembre 2020, n. 188, recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

d) le materie prime prodotte a seguito delle operazioni di recupero R4 dei rifiuti riconducibili alle tipologie riportate ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 devono essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011;

e) le operazioni di recupero R3 sui rifiuti di carta e cartone riconducibili alle tipologie riportate nell'allegato 1 al D.M. 20 settembre 2020, n. 188, devono essere effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643;

f) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;

g) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate al deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi, delle zone dedicate alla selezione cernita e al raggruppamento di rifiuti e delle superfici utilizzate per le operazioni di recupero devono essere gestite in conformità alle planimetrie datate 15 giugno 2021 (ns. prot. n. 436126 del 16 giugno 2021) allegate al presente provvedimento (Allegati 7 ÷ 13);

h) i rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei così come previsto nelle tabelle sopra riportate e nelle schede "End of Waste" annesse come sub-allegati al presente Allegato 2;

i) le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con le caratteristiche merceologiche individuate nelle schede "End of Waste" annesse come sub-allegati al presente Allegato 2;

j) le operazioni di gestione di rifiuti autorizzate nel presente provvedimento devono risultare distinte da quelle esercitate sulle aree autorizzate dal Comune di Comano Terme per la gestione del centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli fuori uso e dei loro componenti; è concesso l'utilizzo della pressa-cesoia per le attività di recupero dei

metalli autorizzate con la presente determinazione e per le operazioni relative al centro di rottamazione autoveicoli: tuttavia le due attività devono essere svolte con tempistiche diverse, in modo da non mescolare i rifiuti provenienti dalle due diverse attività;

k) la commercializzazione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato è consentita esclusivamente per le materie prime derivanti dal recupero dei rifiuti riportati agli allegati 2.1 e 2.2 alla presente determinazione;

l) la classificazione dei rifiuti deve essere **effettuata dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

m) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e dall'articolo 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (rifiuti pericolosi);

n) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;

o) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

p) la raccolta delle acque reflue deve avvenire secondo quanto indicato nella *"PLANIMETRIA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE"* datata giugno 2013, presentata dalla Ditta in data 9 luglio 2013 (ns. prot. n. 380108) ed allegata al presente provvedimento (All. 13); in particolare gli sversamenti accidentali che dovessero verificarsi all'interno del *"Capannone 1"* o del *"Capannone 2"* devono essere convogliati nelle rispettive cisterne interrate e avviati a trattamento in impianti autorizzati/iscritti alla gestione di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006; le acque meteoriche di dilavamento che vengono in contatto con i rifiuti nelle zone scoperte della p.ed. 134 e le acque reflue prodotte dal lavaggio degli automezzi devono essere convogliate all'impianto di depurazione chimico-fisico posizionato nella zona nord dell'impianto prima di essere scaricate nel rio Comighello;

q) nel piazzale della p.ed. 139 CC Comighello non è ammesso lo stoccaggio all'aperto di rifiuti; detto piazzale, anche in presenza di sole materie prime, non deve essere pulito con getti d'acqua, ma con sistemi alternativi che non prevedono scarichi dell'acqua (es. spazzatrice);

r) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;

s) le zone di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti) devono essere pavimentate in materiale impermeabile e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi e di adeguato impianto di trattamento per il contenimento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide;

t) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

u) il sottofondo dell'intera area di manovra del centro deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti deve essere in pavimentazione impermeabile;

v) le operazioni di stoccaggio, *pretrattamento* e recupero devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;

w) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari a rischio infettivo, ecc…), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e lo stoccaggio dei rifiuti destinati a smaltimento (operazione D13 o D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);

x) **lo stoccaggio del rifiuto ligneo-cellulosico triturato non deve superare 60 giorni**;

y) **lo stoccaggio di sostanze putrescibili** (per esempio frazione organica dei rifiuti solidi urbani, erba, fanghi, …) deve avvenire in contenitori chiusi (fatte salve le operazioni di carico e scarico) e **non deve superare le 48 ore**;

z) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto, l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (D15, D13, R12 o R13 come dalla documentazione di trasporto in entrata); detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;

aa) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

ab) nel *"Settore 5"*, le aree dedicate al deposito dei rifiuti pericolosi devono essere ben distinte e separate dalle aree di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, anche a mezzo di barriere mobili (es. tipo New Jersey);

ac) i rifiuti pericolosi devono essere suddivisi e separati in funzione delle loro caratteristiche chimiche e di pericolosità (es. acidi con acidi, basi con basi…); in particolare **per i rifiuti infiammabili devono essere realizzate le idonee barriere di confinamento e protezione in conformità con quanto disposto in materia da parte del Servizio provinciale competente in materia di prevenzione incendi**;

ad) nel *"Settore 6"* possono essere stoccate, alternativamente, o solo una specifica tipologia di rifiuti pericolosi (es. tutti acidi o tutte basi) o solo rifiuti non pericolosi;

ae) **lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi non deve mai superare le 50 tonnellate**, secondo quanto stabilito al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 che individua le soglie di assoggettabilità degli impianti all'Autorizzazione integrata ambientale;

af) il deposito dei rifiuti in cumuli deve essere effettuato per tipologie omogenee, separate da barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che le stesse non si mescolino; i cumuli di materiale polverulento devono inoltre essere protetti dagli agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa, anche mobili;

ag) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

ah) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;

ai) è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;

aj) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento;

ak) le operazioni di *accorpamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER; nel caso in cui l'*accorpamento* riguardi rifiuti pericolosi, essi devono avere le medesime caratteristiche di pericolosità;

al) il *raggruppamento* di rifiuti pericolosi deve avvenire tra rifiuti aventi le medesime caratteristiche di pericolosità; il *raggruppamento* di rifiuti non pericolosi deve avvenire tra rifiuti che, pur

essendo codificati con codici CER diversi, possiedono le medesime caratteristiche merceologiche (ad esempio plastica con plastica, carta con carta, vetro, con vetro, legno con legno, ecc…);

am) il carico costituito dal *raggruppamento* di rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola; resta inteso che l'impianto di destinazione al quale viene conferito tale carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico;

an) l'attività di rimozione degli imballaggi non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, …);

ao) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti, deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mescolarsi;

ap) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime prodotte dall'impianto, anche a mezzo di sistemi mobili;

aq) i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
- di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
- di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;

ar) la dislocazione dei contenitori all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;

as) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

at) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;

au) il posizionamento dei rifiuti sugli scaffali deve avvenire distribuendo uniformemente i carichi e nel rispetto delle portate massime ammissibili; le indicazioni circa i carichi massimi ammessi devono essere riportate in posizione ben visibile;

av) **la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari almeno ad 1 m^2 per ogni tonnellata di rifiuto**;

aw) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;

ax) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo…), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;

ay) gli eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di recupero R3 e R4 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di pretrattamento quali *selezione*, *accorpamento con disimballaggio*, *travaso* e *raggruppamento* (ad esempio gli imballaggi rimossi o i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che quindi costituiscono delle

impurezze da eliminare) devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per:
- i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15 01 xx;
- le batterie, pile, accumulatori, … eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 16 06 xx;
- gli eventuali componenti elettrici ed elettronici presenti (ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, …) che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 16 02 xx;

az) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita manuale* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15 01 06 decadono rifiuti identificati con il CER 15 01 xx, e così anche per i CER 16 xx xx, 17 xx xx e 20 xx xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19 12 xx;

ba) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita meccanica,* in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19 12 xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15 01 xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16 06 xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, … (devono essere individuati dai CER 16 02 xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

bb) i rifiuti di cui alle lettere ay), az) e ba) nonché quelli eventualmente prodotti dalla gestione dell'impianto, devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il *"deposito temporaneo"* deve essere gestito nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta l'autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

bc) i rifiuti di cui alle lettere ay), az) e ba) possono essere gestiti insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia, secondo le tabelle sopra riportate, purché sia **garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti**; in tale caso, coerentemente con quanto stabilito alla precedente lettera bb), tutto il suddetto deposito promiscuo è vincolato alle tempistiche massime stabilite all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 per la fattispecie del *"deposito temporaneo"*;

bd) **sul registro di carico e scarico**, in corrispondenza delle registrazioni dei rifiuti che possono essere sottoposti a operazioni di recupero diverse in base alle tabelle sopra riportate, deve essere posta una **annotazione** in modo da verificare ed evidenziare il rispetto dei quantitativi autorizzati nelle singole tabelle;

be) al termine delle operazioni di *pretrattamento* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;

bf) i rifiuti che non risultano sottoposti alle specifiche attività di recupero definite nel presente provvedimento o che non rispettano le prescrizioni riportate nel presente provvedimento e le caratteristiche delle materie prime indicate nelle specifiche normative di riferimento devono essere gestiti nel rispetto della vigente disciplina generale in materia di rifiuti;

bg) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi di cui al Titolo II, Capo 1, del D.Lgs. 14 marzo 2004, n. 49, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

bh) la gestione dei rifiuti eventualmente contenenti PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;

bi) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, cernita, smontaggio o recupero dei rifiuti pericolosi tenuti in stoccaggio;

bj) è vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;

bk) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;

bl) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;

bm) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi e dell'area di selezione e cernita, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;

bn) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

bo) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.

a) I rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07 e 20.02.01 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.1 *"End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine"*, nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

b) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 19.09.01 (rifiuti legnosi recuperati dai corsi d'acqua tramite dispositivi a protezione degli impianti tecnologici, es. griglie di centrali idroelettriche), 19.12.07 e 20.01.38 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.2 *"End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine"*, nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.2.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

c) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 02.01.04, 07.02.13, 07.02.18, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 17.02.03, 19.12.04 e 20.01.39 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.3 *"End of waste rifiuti costituiti da plastica"*, nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.3.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006.

SUB-ALLEGATO 2.1

"End of waste rifiuti costituiti da legno naturale vergine"

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI RECUPERO:

a) Rifiuti non pericolosi costituiti da legno naturale vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, …) contraddistinti dai codici CER 02.01.03, 02.01.07 e 20.02.01; **tali rifiuti sono costituiti esclusivamente da legno vergine non trattato che non ha subito alcuna lavorazione antropica, ad esclusione del mero taglio nell'ambito di attività selvicolturali, forestali o di apprestamento di cantieri**;

b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

c) **qualora necessario** ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all'attività di recupero (operazioni R13 e R3), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
   - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
   - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
   - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
   - il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO "END OF WASTE"

1) **Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:**

a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;

b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;

c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;

d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "caratteristiche" riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;

e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche di cippatura, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R3) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;

f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codici CER	**Provenienza e caratteristiche dei rifiuti**	**Quantitativo massimo recuperato [t/anno]**	**Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti**
02 01 03 02 01 07 20 02 01	Provenienza: - attività selvicolturali e forestali; - taglio boschivo, manutenzione e gestione del patrimonio boschivo pubblico e privato; - attività di preparazione cantieri, rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; - manutenzione del verde ornamentale. Caratteristiche: **esclusivamente legno vergine non trattato non antropico costituito da:** - scarti di diverse dimensioni; - residui da attività silvicolturale e forestale; - rifiuti costituiti esclusivamente da legno vergine pulito proveniente da abbattimento di alberi o arbusti nell'attività di	15.000	Messa in riserva ed eventuale *selezione* **(operazione R13)**, eventuale raggruppamento dei rifiuti tal quali o decadenti dalla cernita descritta nella Tabella D) **(operazioni R12)**, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti. Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate costituita **da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato non antropico**, tramite fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate **(operazione R3)**.

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantitativo massimo recuperato [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
	allestimento dei cantieri o dalla rimozione/taglio di vegetazione presente nell'alveo di torrenti o derivante da schianti; - rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligneo cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade.		

2) **Verifiche ambientali sulla materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno naturale vergine non trattato non antropico:**

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti a:

a) specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (no potature da attività agricole);
b) norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
c) specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

In particolare le materie prime prodotte devono presentare le caratteristiche riportate nelle seguenti Tabella 2 e Tabella 3:

Tabella 2

ISO 17225-4						
Parametri di qualità	**Unità**	**A1+ A1+ cippatino**	**A1**	**A2**	**B1**	**B2**
Origine e provenienza ISO 17225		1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1 Legno di foresta, di piantagione, e altro legno vergine 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1 Legno di foresta, di piantagione, e altro legno vergine
Pezzatura, P	mm	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)
Contenuto idrico, M	w-%	M10 < 10	M10 < 10 M25 < 25	M35 < 35	Deve essere dichiarato il valore massimo	
Ceneri, A	% sul secco	A1.0 ≤ 1,0	A1.0 ≤ 1,0	A1.5 ≤ 1,5	A3.0 ≤ 3,0	
Potere calorifico netto Q	MJ/kg kWh/kg	Q > 16 Q > 4.5	Specificare	Specificare	Specificare	Specificare
Densità apparente, BD	kg/m3 tal quale	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250 BD300 > 300	Specificare	
Azoto N	w- %	N.1.0≤1,0	N.1.0≤1,0	N.1.0≤1,0	N.1.0≤1,0	
Zolfo S	w- %	S.0.1 ≤ 0,1	S.0.1 ≤ 0,1	S.0.1 ≤ 0,1	S.0.1 ≤ 0,1	

ISO 17225-4					
Cloro Cl	w- %	Cl.0.5 ≤ 0,5	Cl.0.5 ≤ 0,5	Cl.0.5 ≤ 0,5	Cl.0.5 ≤ 0,5
Arsenico Ar	mg/kg	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Cadmio Cd	mg/kg	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Cromo Cr	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Rame Cu	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Piombo Pb	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Mercurio Hg	mg/kg	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Nickel Ni	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Zinco Zn	mg/kg	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100

Tabella 3

Classe	**Minimo 60% in peso della frazione principale**	**% in peso della frazione fine (< 3.15 mm)**	**% in peso della frazione grossolana**	**Lunghezza di tutte le particelle**	**Sezione massima delle particelle sovra-misura**
A1 + Cippatino	**3.15** ≤ P ≤ 16 mm	≤ 1%	≤ 5 % > 16 mm	≤ 31,5 mm	-
P16S	**3.15** ≤ P ≤ 16 mm	≤ 15%	≤ 6 % > 31,5 mm	≤ 45 mm	**< 2 cm^3**
P16S (A1+)	**3.15** ≤ P ≤ 16 mm	≤ 6 %	≤ 3 % > 31,5 mm	≤ 45 mm	**< 2 cm^3**
P31.5S	**3.15** ≤ P ≤ 31,5 mm	≤ 10 %	≤ 6 % > 45 mm	≤ 150 mm	**< 2 cm^3**
P31.5S (A1+)	**3.15** ≤ P ≤ 31,5 mm	≤ 5 %	≤ 3 % > 45 mm	≤ 63 mm	**< 2 cm^3**
P45S	**3.15** ≤ P ≤ 45 mm	≤ 10 %	≤ 10 % > 63 mm	≤ 200 mm	**< 2 cm^3**
P45S (A1+)	**3.15** ≤ P ≤ 45 mm	≤ 5 %	≤ 5 % > 63 mm	≤ 63 mm	**< 2 cm^3**

Al fine di verificare le caratteristiche riportate nella Tabella 2 e nella Tabella 3 sopra riportate, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato.

3) **Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):**

a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
   - effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di cippato prodotta, con **frequenza almeno semestrale**; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
   - corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato non antropico. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce**;
   - corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
   - tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
   - effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;

b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di

recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni;

d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato non antropico, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)"* ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) **Conservazione dei campioni:**

a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
   - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
   - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
   - le destinazioni della materia prima prodotta;
   - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
   - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
   - formazione del personale.

c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 2.1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	_____*(*)*
Anno	*(aaaa)*

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)*

Anagrafica del produttore della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato e non antropico		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Sede legale		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio
Ente rilasciante l'autorizzazione		

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig/Sig.ra _____ in qualità di _____ della suddetta società, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

- il lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato non antropico è rappresentato dalla seguente quantità in volume: ……..;
- è in grado di ricostruire la tracciabilità della materia prima prodotta sulla base di quanto riportato nel registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, a semplice richiesta degli addetti al controllo.

Il predetto lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato non antropico è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. …. di data …….. ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (no potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno naturale vergine non trattato non antropico appartiene alla seguente classe:

Classe						
A1 + Cippatino	P16S	P16S (A1+)	P31.5S	P31.5S (A1+)	P45S	P45S (A1+)

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

1. ……..
2. ……..
3. ……..

_____ _____

Luogo e data Timbro della società e firma del dichiarante

SUB-ALLEGATO 2.2

"End of waste rifiuti costituiti da legno antropico vergine"

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI RECUPERO:

a) Rifiuti non pericolosi costituiti da legno vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (ad es. colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti, …), provenienti da attività di origine antropica, contraddistinti dal codice CER 03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 19.09.01 (rifiuti legnosi recuperati dai corsi d'acqua tramite dispositivi a protezione degli impianti tecnologici, es. griglie di centrali idroelettriche), 19.12.07 e 20.01.38;

b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

c) ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all'attività di recupero (operazioni R13 e R3), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
   - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
   - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
   - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
   - la caratterizzazione chimico-fisica è **sempre** integrata con la ricerca anche dei parametri "***metalli pesanti***", "***zolfo***", "***cloro***" e "***azoto***", in coerenza con quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17225 secondo i limiti previsti dalla stessa;
   - il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO "END OF WASTE"

1) **Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:**

a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;

b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;

c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;

d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "caratteristiche" riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;

e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche di cippatura, vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R3) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo;

f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codici CER	**Provenienza e caratteristiche dei rifiuti**	**Quantità massima recuperata [t/anno]**	**Operazioni di recupero**
03 01 01 03 01 05 15 01 03 19 09 01 19 12 07 20 01 38	Provenienza: - industrie della lavorazione del legno vergine; - produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone; - impianti di recupero rifiuti; - raccolta differenziata; - manutenzione opere idrauliche. Caratteristiche: **esclusivamente legno vergine costituito da:** - scarti di diverse dimensioni e segatura; - scarti di corteccia e legno provenienti dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone; - rifiuti legnosi recuperati dai corsi d'acqua tramite le griglie a protezione degli impianti tecnologici (es. centrali idroelettriche); - relativamente ai codici CER 15.01.03 e 20.01.38, imballaggi e legno proveniente dalla raccolta differenziata costituiti esclusivamente da legno	19.000	Messa in riserva ed eventuale *selezione* **(operazione R13)**, eventuale raggruppamento dei rifiuti tal quali o decadenti dalla cernita descritta nella Tabella D) **(operazioni R12)**, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti. Produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate costituita **da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato**, tramite fasi meccaniche di adeguamento volumetrico, cippatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate **(operazione R3)**.

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero
	vergine pulito, non trattato chimicamente e privo di sostanze estranee (colle, impregnanti, elementi in materiale truciolare o agglomerato di legno, contaminanti - quali ad esempio fitofarmaci, oli, conservanti,sottoposti a trattamenti contro parassiti e agenti patogeni con sostanze chimiche); - relativamente al codice CER 19.09.01, questo sarà costituito da legno vergine derivante dalla pulizia degli sgrigliatori delle centrali idroelettriche, briglie filtranti e altre opere idrauliche sui corsi d'acqua.		

2) **Verifiche ambientali sulla materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato:**

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti a:

a) specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (NO potature da attività agricole);
b) norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
c) specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

In particolare le materie prime prodotte devono presentare le caratteristiche riportate nelle seguenti Tabella 2 e Tabella 3:

Tabella 2

ISO 17225-4						
Parametri di qualità	**Unità**	**A1+ A1+ cippatino**	**A1**	**A2**	**B1**	**B2**
Origine e provenienza ISO 17225		1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1.1 Alberi interi senza radici 1.1.3 Tronchi 1.1.4 Residui delle utilizzazioni forestali 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1 Legno di foresta, di piantagione, e altro legno vergine 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente	1.1 Legno di foresta, di piantagione, e altro legno vergine
Pezzatura, P	mm	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)	Specificare (vedi tab.)
Contenuto idrico, M	w-%	M10 < 10	M10 < 10 M25 < 25	M35 < 35	Deve essere dichiarato il valore massimo	
Ceneri, A	% sul secco	A1.0 ≤ 1,0	A1.0 ≤ 1,0	A1.5 ≤ 1,5	A3.0 ≤ 3,0	
Potere calorifico netto Q	MJ/kg kWh/kg	Q > 16 Q > 4.5	Specificare	Specificare	Specificare	Specificare
Densità apparente, BD	kg/m3 tal quale	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250	BD150 > 150 BD200 > 200 BD250 > 250 BD300 > 300	Specificare	

ISO 17225-4					
Azoto N	w- %	N.1.0≤1,0	N.1.0≤1,0	N.1.0≤1,0	N.1.0≤1,0
Zolfo S	w- %	S.0.1 ≤ 0,1	S.0.1 ≤ 0,1	S.0.1 ≤ 0,1	S.0.1 ≤ 0,1
Cloro Cl	w- %	Cl.0.5 ≤ 0,5	Cl.0.5 ≤ 0,5	Cl.0.5 ≤ 0,5	Cl.0.5 ≤ 0,5
Arsenico Ar	mg/kg	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Cadmio Cd	mg/kg	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Cromo Cr	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Rame Cu	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Piombo Pb	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Mercurio Hg	mg/kg	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Nickel Ni	mg/kg	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Zinco Zn	mg/kg	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100

Tabella 3

Classe	**Minimo 60% in peso della frazione principale**	**% in peso della frazione fine (< 3.15 mm)**	**% in peso della frazione grossolana**	**Lunghezza di tutte le particelle**	**Sezione massima delle particelle sovra-misura**
A1 + Cippatino	**3.15** ≤ P ≤ 16 mm	≤ 1%	≤ 5 % > 16 mm	≤ 31,5 mm	-
P16S	**3.15** ≤ P ≤ 16 mm	≤ 15%	≤ 6 % > 31,5 mm	≤ 45 mm	**< 2 cm^3**
P16S (A1+)	**3.15** ≤ P ≤ 16 mm	≤ 6 %	≤ 3 % > 31,5 mm	≤ 45 mm	**< 2 cm^3**
P31.5S	**3.15** ≤ P ≤ 31,5 mm	≤ 10 %	≤ 6 % > 45 mm	≤ 150 mm	**< 2 cm^3**
P31.5S (A1+)	**3.15** ≤ P ≤ 31,5 mm	≤ 5 %	≤ 3 % > 45 mm	≤ 63 mm	**< 2 cm^3**
P45S	**3.15** ≤ P ≤ 45 mm	≤ 10 %	≤ 10 % > 63 mm	≤ 200 mm	**< 2 cm^3**
P45S (A1+)	**3.15** ≤ P ≤ 45 mm	≤ 5 %	≤ 5 % > 63 mm	≤ 63 mm	**< 2 cm^3**

Al fine di verificare le caratteristiche riportate nella Tabella 2 e nella Tabella 3 sopra riportate, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato.

3) **Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):**

a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:

- effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di cippato prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
- corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce**;
- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
- tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
- effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;

b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni;

d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)"* ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) **Conservazione dei campioni:**

a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
   - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
   - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
   - le destinazioni della materia prima prodotta;
   - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
   - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
   - formazione del personale.

c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 2.2.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	_____ *(*)*
Anno	*(aaaa)*

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)*

Anagrafica del produttore della materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato di origine antropica		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Sede legale		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio
Ente rilasciante l'autorizzazione		

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

- il lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato è rappresentato dalla seguente quantità in volume: ……..;
- è in grado di ricostruire la tracciabilità della materia prima prodotta sulla base di quanto riportato nel registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006, a semplice richiesta degli addetti al controllo.

Il predetto lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. …. di data …….. ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano (no potature da attività agricole);
- norma UNI EN ISO 17225-4 e successive modifiche e aggiornamenti;
- specifiche riportate dalla parte II, sezione 4, dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima costituita da combustibile cippato a base di legno vergine non trattato appartiene alla seguente classe:

Classe						
A1 + Cippatino	P16S	P16S (A1+)	P31.5S	P31.5S (A1+)	P45S	P45S (A1+)

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti:

1. ……..
2. ……..
3. ……..

_____ _____

Luogo e data Timbro della società e firma del dichiarante

SUB-ALLEGATO 2.3

"End of waste rifiuti costituiti da plastica"

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI RECUPERO:

a) I rifiuti in ingresso sono costituiti da rifiuti non pericolosi in plastica, inclusi gli imballaggi (compresi i contenitori per liquidi), con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici, contraddistinti dai codici CER 02.01.04, 07.02.13, 07.02.18, 12.01.05, 15.01.02, 16.01.19, 17.02.03, 19.12.04 e 20.01.39;

b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

c) **qualora necessario** ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all'attività di recupero (operazioni R13 e R3), **devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le seguenti modalità:
   - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
   - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
   - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
   - la caratterizzazione chimico-fisica è sempre integrata con la ricerca anche dei parametri previsti dalle norme UNIPLAST-UNI 10667;
   - il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO "END OF WASTE"

1) **Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:**

a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;

b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;

c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo, al fine di valutare l'eventuale presenza di rifiuti indesiderati, (es. carta, legno, inerti, sempre in ogni caso in percentuale minima), le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;

d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "caratteristiche" riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;

e) i rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni meccaniche quali vagliatura, selezione granulometrica, ulteriore asportazione di frazioni indesiderate (operazione di recupero R3) volte alla produzione di materia prima per l'industria delle materie plastiche conforme alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667;

f) i rifiuti devono essere recuperati così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata, per la generazione di prodotti da destinare alle attività ivi individuate:

Tabella 1

Codice CER	**Provenienza e caratteristiche dei rifiuti**	**Quantità massima recuperata [t/anno]**	**Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti**
02 01 04 07 02 13 07 02 18 12 01 05 15 01 02 16 01 19 17 02 03 19 12 04 20 01 39	<u>Descrizione:</u> a) rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici; b) sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche; c) paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche. <u>Provenienza:</u> a) raccolte differenziate, selezione da RU; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione; b) industria della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti; attività di autodemolizione, autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006; attività di autoriparazione e industria automobilistica; altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di riparazione e sostituzione su veicoli in servizio;	6.000	Messa in riserva con eventuale *selezione* e *accorpamento* **(operazioni R13)**, eventuale *accorpamento con disimballaggio* e *raggruppamento* **(operazioni R12)**, nel *"Settore 1"* e/o nel *"Settore 4"* e/o nel *"Settore 7"* e/o nel *"Settore 8"* e/o nel *"Settore 12"*, per la produzione di materie prime per l'industria delle materie plastiche, mediante trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate **(operazione R3)**.

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
	c) operazioni di *pretrattamento*, compresi i rifiuti prodotti dall'attività descritta nella tabella al paragrafo C, quelli derivanti dalla lavorazione di cavi e quelli derivanti dalla lavorazione in loco di apparecchiature fuori uso. <u>Caratteristiche:</u> a) materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura; b) granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc., con eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb<3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%; c) manufatti interi o parti di essi in plastica, con eventuale presenza di cariche inerti, gomma, pigmenti, additivi.		

2) **Verifiche ambientali sulla materia prima per l'industria della plastica**

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti alle specifiche merceologiche fissate dalle norme UNIPLAST-UNI 10667.

Al fine di verificare le specifiche sopra riportate, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato.

3) **Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):**

a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:
- effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di materia prima prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
- corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce**;
- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
- tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
- effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;

b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di

recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni;

d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato *"Dichiarazione di conformità (DDC)"* ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) **Conservazione dei campioni:**

a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
   - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
   - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
   - le destinazioni della materia prima prodotta;
   - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
   - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
   - formazione del personale.

c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB- SUB-ALLEGATO 2.3.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	_____ *(*)*
Anno	*(aaaa)*

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)*

Anagrafica del produttore della "materia prima prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da limi di segagione"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

- il lotto di materia prima prodotta per l'industria della plastica è rappresentato dalla seguente quantità in volume: ……..;
- è in grado di ricostruire la tracciabilità della materia prima prodotta sulla base di quanto riportato nel registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006, a semplice richiesta degli addetti al controllo.

Il predetto lotto di materia prima per l'industria della plastica è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. …. di data ……. ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06 e di seguito riportati:

- ☐ specifiche merceologiche fissate dalle norme UNIPLAST-UNI 10667.

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1. …….;
2. …….;
3. ……..

_____ _____

Luogo e data Timbro della società e firma del dichiarante

ALLEGATO 3

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1A: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
MOVIMENTAZIONE	**D1** Transito veicoli (30 veicoli/giorno)	**diffuse**	Polveri totali	Aree di transito pavimentate in cemento Ridotta velocità mezzi Pulizia aree pavimentate con spazzatrice industriale
MATERIALE INERTE (6.000 t/anno)	**D2** Movimentazione (6.000 t/anno)	**diffuse**	Polveri totali	Ridotta altezza di scarico materiale Bagnatura del materiale durante lo scarico
	D3 Stoccaggio in cumuli (2.670 mc)	**diffuse**	Polveri totali	Cumulo protetto dall'azione eolica Pulizia aree pavimentate con spazzatrice meccanica
MATERIALE LEGNOSO (40.000 t/anno)	**D4** Movimentazione (40.000 t/anno)	**diffuse**	Polveri totali	Ridotta altezza di scarico materiale Bagnatura del materiale durante lo scarico
	D5 Triturazione meccanica (60t/h)	**diffuse**	Polveri totali	Inumidimento del materiale durante la triturazione Ridotta altezza di caduta durante la movimentazione
	D6 Stoccaggio legno triturato (9.130 m^3)	**diffuse**	Polveri totali	Cumuli protetti dall'azione eolica da muri di contenimento Frequenza di asportazione quotidiana Pulizia aree pavimentate con spazzatrice meccanica
MATERIALI MISTI (12.000 t/anno)	**D7** Movimentazione (12.000 t/giorno)	**diffuse**	Polveri totali	Ridotta altezza di carico materiale
	D8 Triturazione e cernita (60 t/h)	**diffuse**	Polveri totali	Ridotta altezza di carico materiale Triturazione in ambiente chiuso
	D9 Stoccaggio provvisorio rifiuti separati (12.000 t/anno)	**diffuse**	Polveri totali	Cumuli protetti dall'azione eolica Frequenza di asportazione quotidiana Pulizia aree pavimentate con spazzatrice industriale

Prescrizioni

Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, la Ditta deve adottare le seguenti misure:

a) esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;

b) esercire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione di data 25 novembre 2016 (ns. prot. n. 634783), così come aggiornata con la domanda di modifica dell'AUT presentata in data 23 febbraio 2021 (ns. prot. n. 128689) e integrata in data 15 giugno 2021 (ns. prot. n. 436126 di data 16 giugno 2021);

c) compatibilmente con le lavorazioni, inumidire con acqua nebulizzata il materiale in lavorazione in corrispondenza delle fasi più polverose;

d) umidificare costantemente la superficie del suolo su cui si effettua lo stoccaggio del materiale;

e) mantenere durante la movimentazione dei materiali polverulenti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, un'adeguata altezza di caduta;

f) impiegare durante il trasporto del materiale polverulento dispositivi chiusi, con la copertura dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;

g) i piazzali per lo stoccaggio dei materiali, nonché le aree soggette al transito di veicoli, devono essere pavimentate e mantenute costantemente pulite, in particolare mediante l'impiego di idonea macchina spazzatrice; provvedere ogni qualvolta lo si renda necessario, alla pulitura di tutte le pavimentazioni ed al lavaggio dei macchinari utilizzati al fine di eliminare tutte le impurità;

h) eseguire una costante manutenzione della viabilità interna, della viabilità di accesso delle strade, dei piazzali e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;

i) inumidire i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli pesanti (accesso all'insediamento, viabilità interna principale, …), evitando comunque la formazione di pozze d'acqua e di fango che i mezzi possono poi portare all'esterno dell'insediamento;

j) imporre l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade e piazzali non pavimentati, mediante l'apposizione di idonea segnaletica.

ALLEGATO 4

Scarichi idrici

Autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale (affluente del fiume Sarca) delle acque reflue industriali di dilavamento delle aree esterne di stoccaggio dei rifiuti e di quelle provenienti dalle aree di lavaggio dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni

a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla domanda presentata in data 10 novembre 2017 (ns. prot. n. 619120 del 13 novembre 2017), alla documentazione tecnica depositata agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, nonché secondo lo schema di flusso presentato in data 27 maggio 2019 (ns. prot. n. 335906 di data 27 maggio 2019);
b) lo scarico deve rispettare in ogni momento i limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
c) devono inoltre essere rispettati, per i parametri fosforo totale e azoto totale, i limiti fissati per lo scarico delle acque reflue industriali in aree sensibili dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004;
d) l'impianto di depurazione deve essere mantenuto in costante efficienza, effettuando le necessarie attività di manutenzione e gestione, conformemente alle indicazioni della ditta fornitrice;
e) devono essere effettuati, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, almeno un campionamento ed un'analisi delle acque di scarico secondo quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente un campione medio prelevato nell'arco di tre ore) per la verifica dei seguenti parametri:
    a) pH;
    b) oli minerali;
    c) metalli (Alluminio come Al, Arsenico come As, Bario come Ba, Boro come B, Cadmio come Cd, Cromo III come Cr, Cromo VI come Cr, Ferro come Fe, Manganese come Mn, Mercurio come Hg, Nichel come Ni, Piombo come Pb, Rame come Cu, Selenio come Se, Stagno come Sn, Zinco come Zn);
    d) materiali in sospensione;
    e) *materiali sedimentabili*;

    Qualora il campionamento medio nell'arco di tre ore non sia possibile, lo stesso può essere effettuato – in sintonia con quanto riportato nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (1.2.2 *Determinazioni analitiche*) – anche con una tempistica diversa, a condizione che le modalità di campionamento siano comunque tali da ottenere un campione rappresentativo dello scarico; in questo caso le motivazioni che non hanno reso possibile il campionamento medio sulle 3 ore devono essere riportate in un apposito verbale di campionamento;
f) la misurazione delle suddette concentrazioni di inquinanti allo scarico deve essere effettuata secondo le norme EN; in alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente; eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato;

g) **i certificati analitici relativi alle analisi di cui alla lettera precedente devono essere conservati per almeno 4 anni** ed esibiti su richiesta dell'autorità competente al controllo;

h) deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque di percolazione e della vasca di decantazione, che devono essere costantemente controllati e puliti in modo da garantirne la piena efficienza e la perfetta funzionalità;

i) deve essere presente un idoneo punto di ispezione e controllo per la verifica dei limiti di accettabilità prescritti prima dell'immissione dello scarico in corso d'acqua superficiale, posto a valle sia dell'immissione dello scarico dell'impianto chimico-fisico, sia dell'impianto di disoleatura che tratta le acque denominate di *"seconda pioggia"*;

j) lo scarico delle acque denominate di *"seconda pioggia"* può essere attivato solo in abbinamento allo scarico dell'impianto chimico-fisico ed in caso di eventi meteorici tali da superare la capacità di laminazione della vasca di accumulo e da determinare una portata di scarico superiore a quella massima di trattamento dell'impianto chimico-fisico.

ALLEGATO 5

Raccomandazioni

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

MASSERDONI PIETRO S.R.L.
38077 COMANO TERME (TN) - Fraz. Cares
Tel. 0465.701798 - Fax 0465.700137
Reg. Impr., C.F. e P.IVA 01090510221

08/07/2013

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. arch. CLAUDIO SALIZZONI
ISCRIZIONE ALBO N° 701

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
SETTORE GESTIONE AMBIENTALE
- 9 LUG. 2013
U381. Prot. n. 380108
TITOLO 17 CLASSE 5 FASCICOLO 174/10

PLANIMETRIA
(FUORI SCALA)

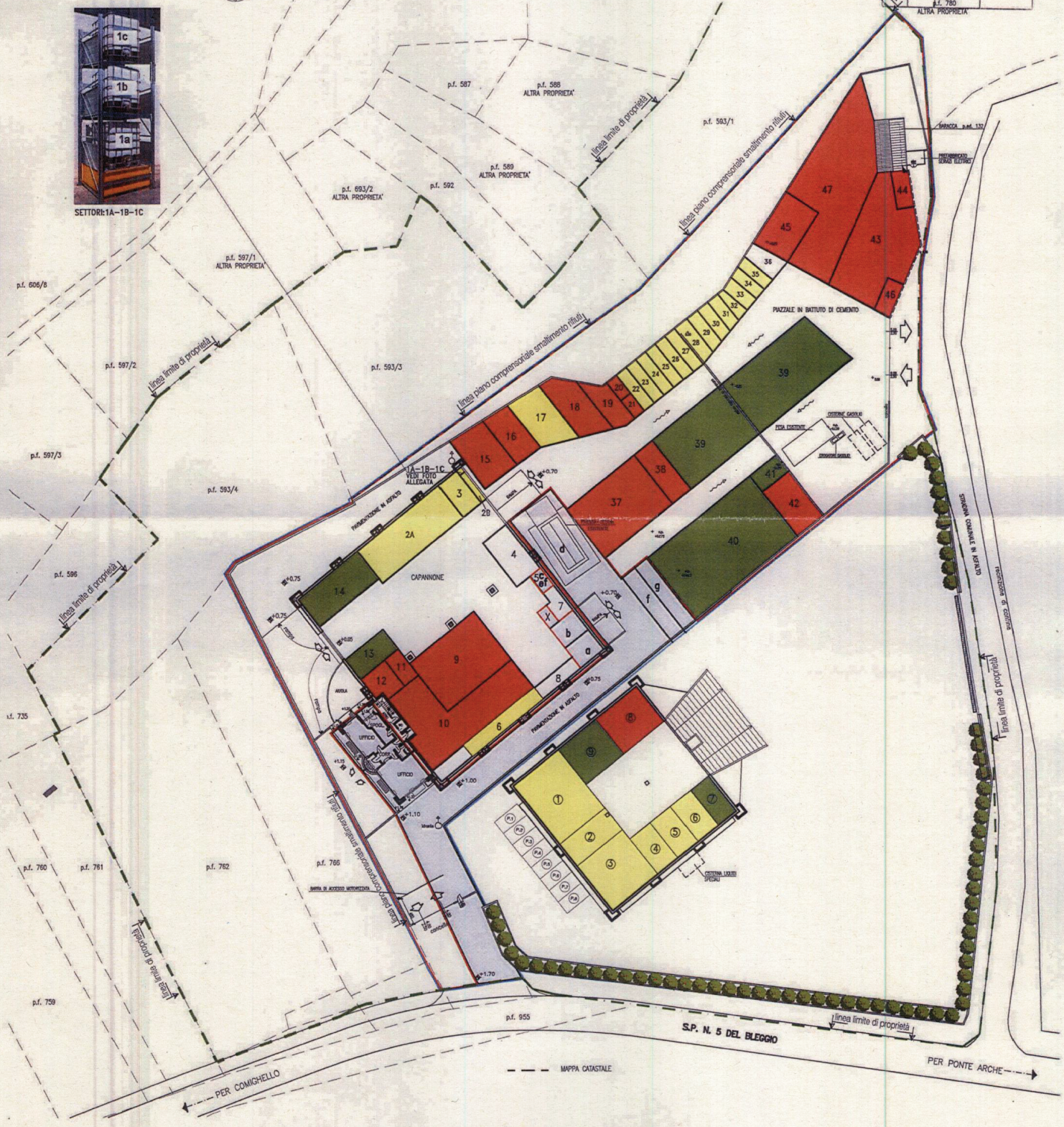

MASSERDONI PIETRO S.R.L. a Socio Unico
Fraz. Cares, 117 - 38077 Comano Terme (TN)

PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE
PLANIMETRIA GESTIONE DEI RIFIUTI

Data: 15/06/2021	Scala a vista

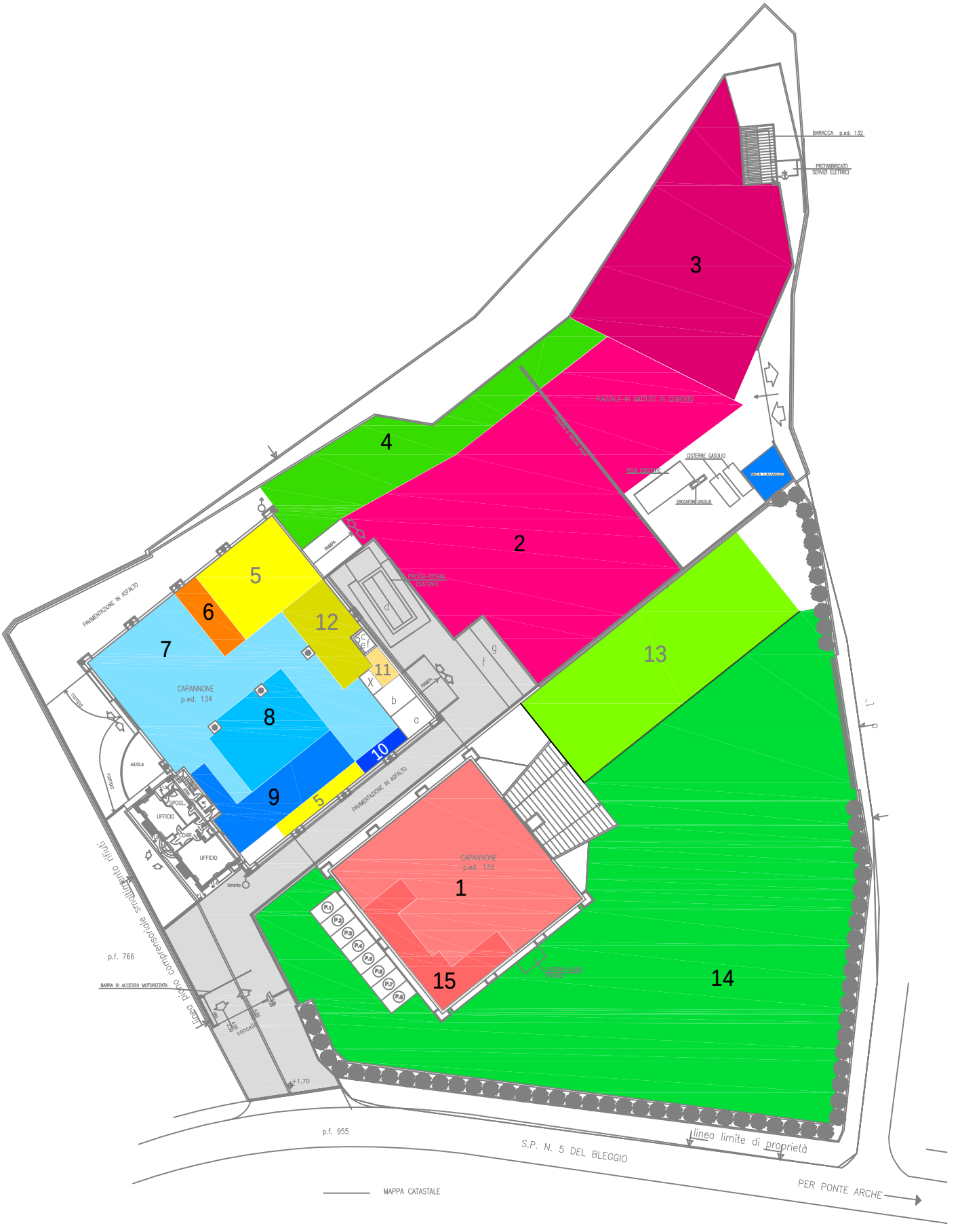

MASSERDONI PIETRO S.R.L. a Socio Unico
Fraz. Cares, 117 - 38077 Comano Terme (TN)

PLANIMETRIA EOW - CARTA E CARTONE

PLANIMETRIA GESTIONE DEI RIFIUTI

Data: 15/06/2021	Scala a vista

LA GESTIONE DEL RIFIUTO COSTITUITO DA CARTA E CARTONE:

A. Sosta del mezzo in ingresso allo stabilimento per la consegna del formulario presso lo sportello dell'Ufficio tecnico;

B. Controllo del formulario, verifica dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali del Trasportatore, eventuale verifica della validità dell'autorizzazione del produttore del rifiuto; il formulario viene trattenuto in attesa della verifica visiva del carico e delle pesate;

C. Pesa del mezzo e primo controllo visivo del carico da parte di personale appositamente formato; eventuale sosta del mezzo;

D. Nel "Settore 1" e/o nel "Settore 7" e/o nel "Settore 8" :

- Scarico del mezzo e controllo accurato del carico; nel caso di carico non conforme da respingere, il mezzo viene subito ricaricato. Il mezzo scaricato passa nuovamente per la pesa per la verifica della tara e stampa della bindella con il peso netto. L'autista consegna la bindella presso l'Ufficio tecnico per il ritiro delle copie del formulario.
- Messa in riserva del rifiuto con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazione R12). Stoccaggio del rifiuto in attesa dell'invio al trattamento ed in attesa di eventuale caratterizzazione.
- Lavorazione per la produzione della materia prima per l'industria cartaria (operazione R3) del rifiuto risultato conforme.
- Stoccaggio dell'EoW ed eventuale dell'EoW in attesa delle verifiche di conformità in aree distinte e non contigue a quelle di deposito dei rifiuti.

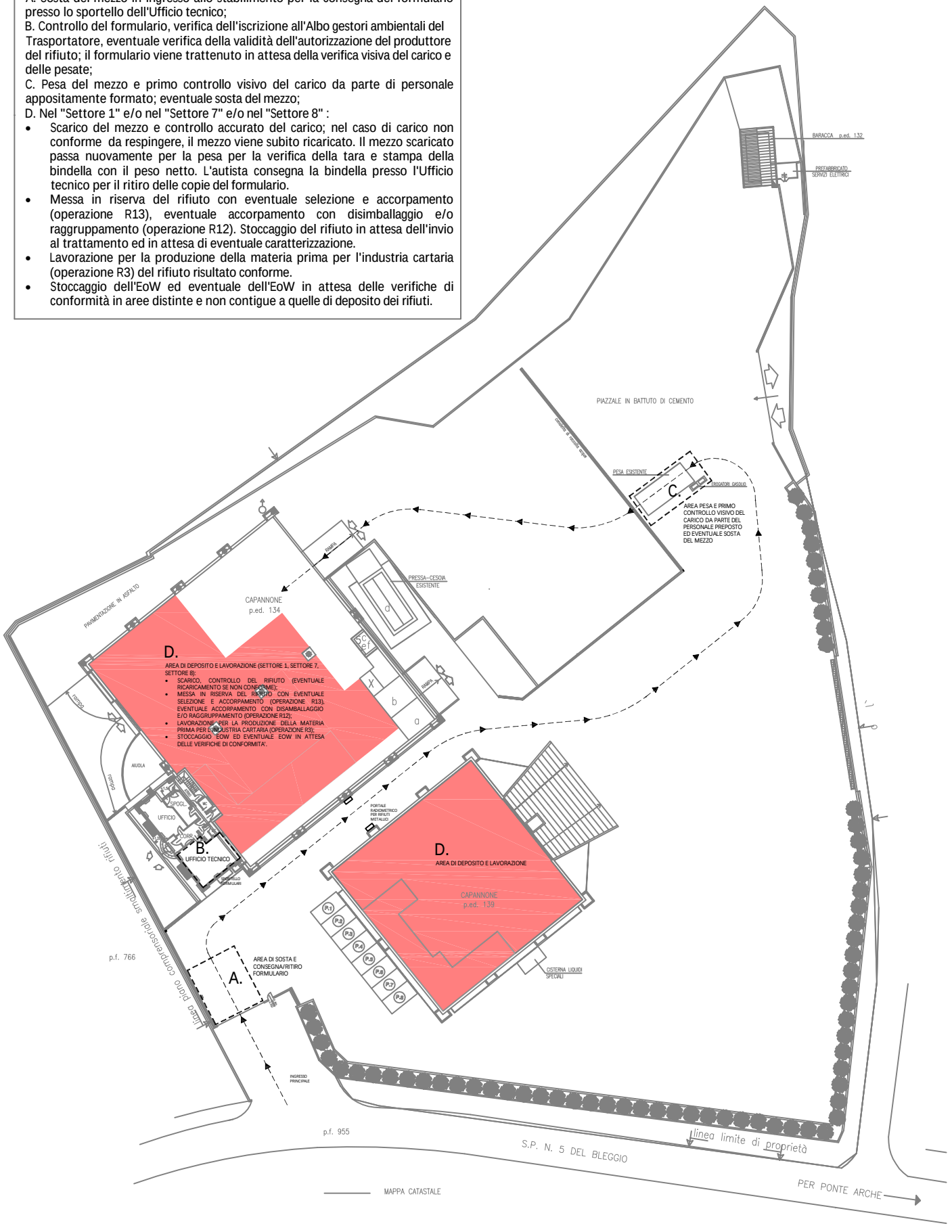

MASSERDONI PIETRO S.R.L. a Socio Unico
Fraz. Cares, 117 - 38077 Comano Terme (TN)

PLANIMETRIA EOW - LEGNO NATURALE VERGINE

PLANIMETRIA GESTIONE DEI RIFIUTI

Data: 15/06/2021 | Scala a vista

LA GESTIONE DEL RIFIUTO COSTITUITO DA LEGNO NATURALE VERGINE PREVEDE:
A. Sosta del mezzo in ingresso allo stabilimento per la consegna del formulario presso lo sportello dell'Ufficio tecnico;
B. Controllo del formulario, verifica dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali del Trasportatore, eventuale verifica della validità dell'autorizzazione del produttore del rifiuto; il formulario viene trattenuto in attesa della verifica visiva del carico e delle pesate;
C. Pesa del mezzo e primo controllo visivo del carico da parte di personale appositamente formato; eventuale sosta del mezzo;
D. Nel "Settore 1" e/o nel "Settore 2" e/o nel "Settore 3" e/o nel "Settore 4":

- Scarico del mezzo e controllo accurato del carico; nel caso di carico non conforme da respingere, il mezzo viene subito ricaricato. Il mezzo scaricato passa nuovamente per la pesa per la verifica della tara e stampa della bindella con il peso netto. L'autista consegna la bindella presso l'Ufficio tecnico per il ritiro delle copie del formulario.
- Messa in riserva del rifiuto con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazione R12). Stoccaggio del rifiuto in attesa dell'invio al trattamento ed in attesa di eventuale caratterizzazione.
- Lavorazione dell'impianto mobile di cippatura (operazione R3) del rifiuto risultato conforme;
- Stoccaggio del cippato ed eventuale cippato in attesa delle verifiche di conformità in aree distinte e non contigue a quelle di deposito dei rifiuti.

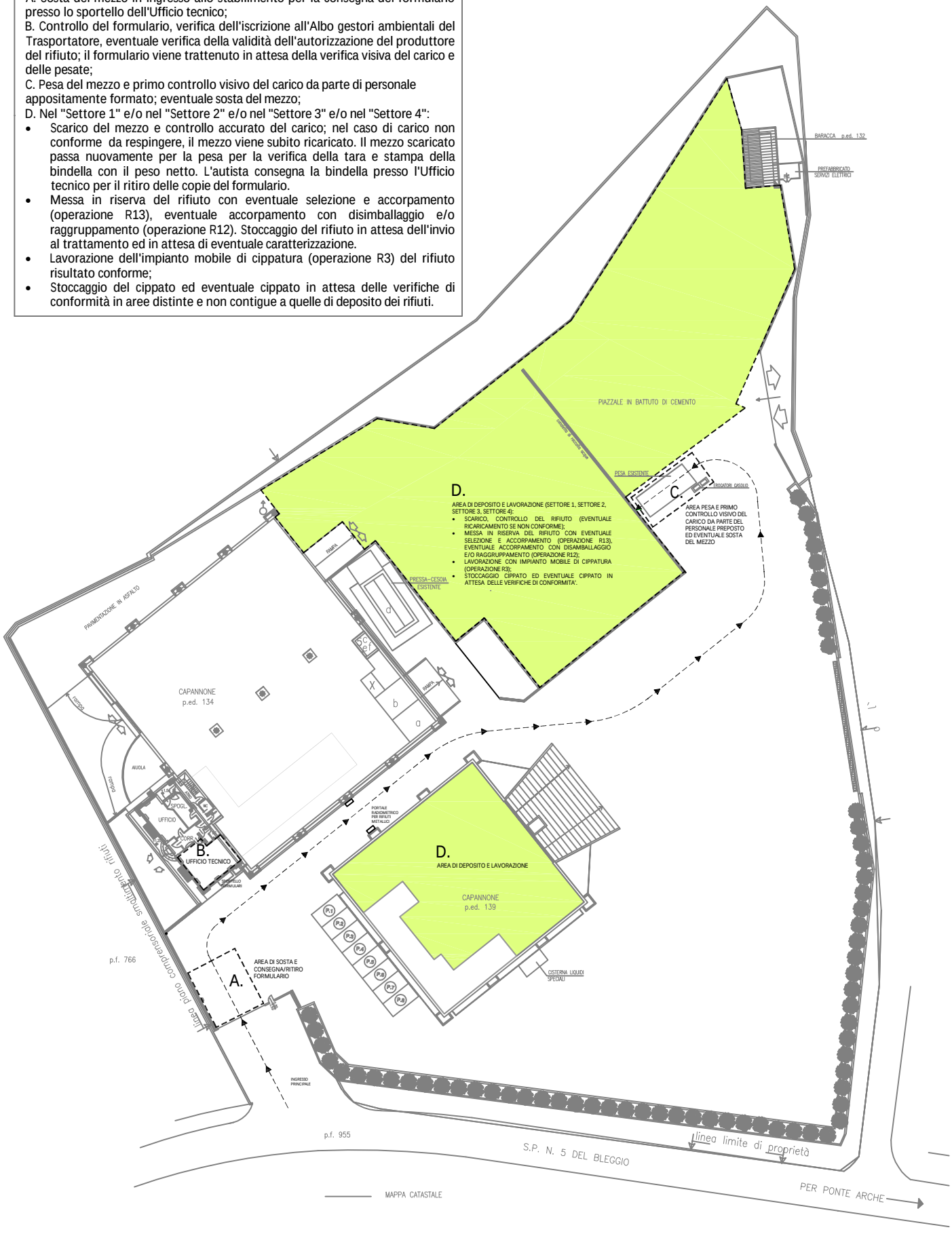

MASSERDONI PIETRO S.R.L. a Socio Unico
Fraz. Cares, 117 - 38077 Comano Terme (TN)

PLANIMETRIA EOW - LEGNO ANTROPICO VERGINE

PLANIMETRIA GESTIONE DEI RIFIUTI

Data: 15/06/2021 | Scala a vista

LA GESTIONE DEL RIFIUTO COSTITUITO DA LEGNO ANTROPICO VERGINE PREVEDE:

A. Sosta del mezzo in ingresso allo stabilimento per la consegna del formulario presso lo sportello dell'Ufficio tecnico;

B. Controllo del formulario, verifica dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali del Trasportatore, eventuale verifica della validità dell'autorizzazione del produttore del rifiuto; il formulario viene trattenuto in attesa della verifica visiva del carico e delle pesate;

C. Pesa del mezzo e primo controllo visivo del carico da parte di personale appositamente formato; eventuale sosta del mezzo;

D. Nel "Settore 1" e/o nel "Settore 2" e/o nel "Settore 3" e/o nel "Settore 4":

- Scarico del mezzo e controllo accurato del carico; nel caso di carico non conforme da respingere, il mezzo viene subito ricaricato. Il mezzo scaricato passa nuovamente per la pesa per la verifica della tara e stampa della bindella con il peso netto. L'autista consegna la bindella presso l'Ufficio tecnico per il ritiro delle copie del formulario.
- Messa in riserva del rifiuto con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazione R12). Stoccaggio del rifiuto in attesa dell'invio al trattamento ed in attesa di eventuale caratterizzazione.
- Lavorazione dell'impianto mobile di cippatura (operazione R3) del rifiuto risultato conforme;
- Stoccaggio del cippato ed eventuale cippato in attesa delle verifiche di conformità in aree distinte e non contigue a quelle di deposito dei rifiuti.

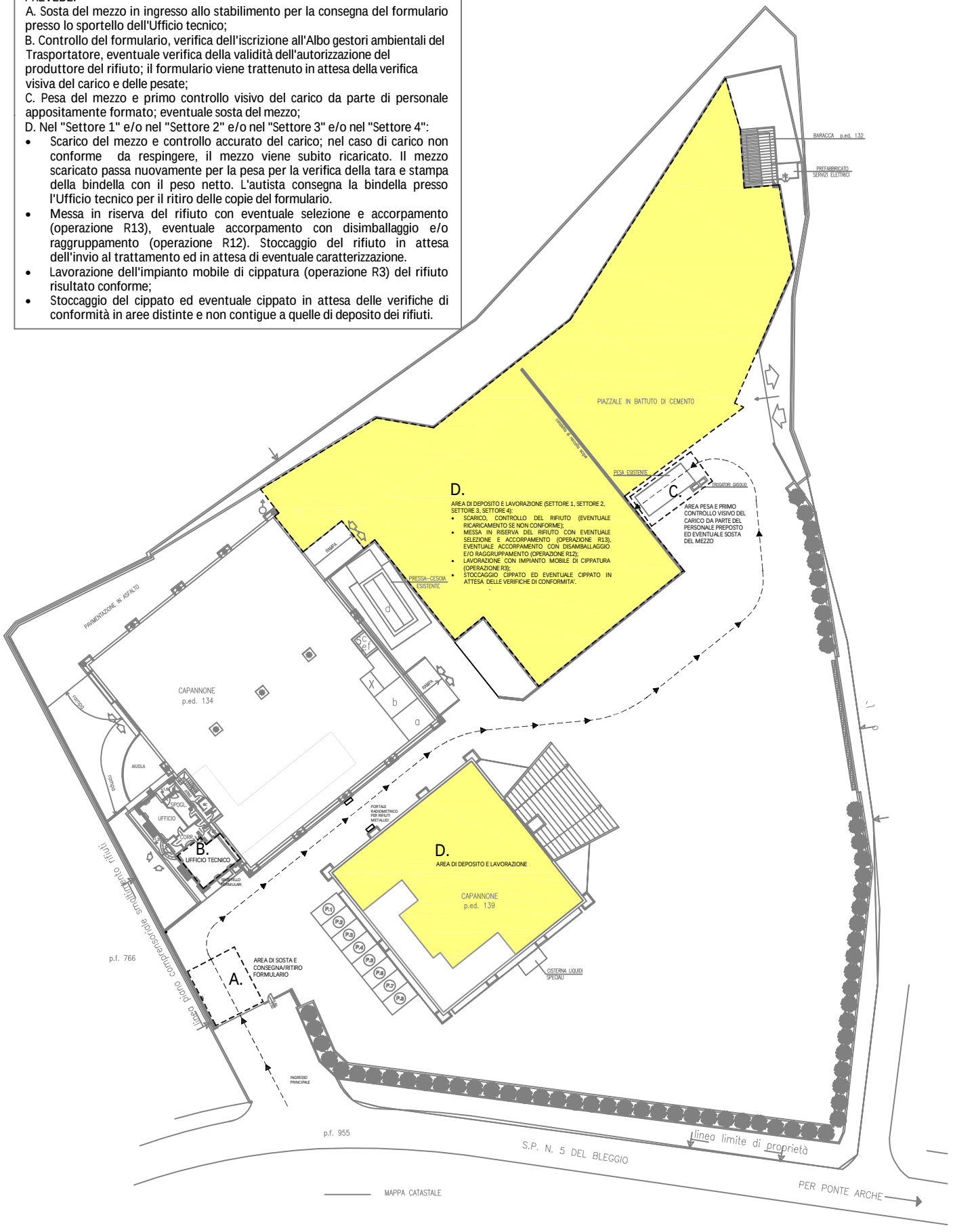

MASSERDONI PIETRO S.R.L. a Socio Unico
Fraz. Cares, 117 - 38077 Comano Terme (TN)

PLANIMETRIA EOW - PLASTICA

PLANIMETRIA GESTIONE DEI RIFIUTI

Data: 15/06/2021 | Scala a vista

LA GESTIONE DEL RIFIUTO COSTITUITO DA PLASTICA:

A. Sosta del mezzo in ingresso allo stabilimento per la consegna del formulario presso lo sportello dell'Ufficio tecnico;

B. Controllo del formulario, verifica dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali del Trasportatore, eventuale verifica della validità dell'autorizzazione del produttore del rifiuto; il formulario viene trattenuto in attesa della verifica visiva del carico e delle pesate;

C. Pesa del mezzo e primo controllo visivo del carico da parte di personale appositamente formato; eventuale sosta del mezzo;

D. Nel "Settore 1" e/o nel "Settore 4" e/o nel "Settore 7" e/o nel "Settore 8" e/o nel "Settore 12" :

- Scarico del mezzo e controllo accurato del carico; nel caso di carico non conforme da respingere, il mezzo viene subito ricaricato. Il mezzo scaricato passa nuovamente per la pesa per la verifica della tara e stampa della bindella con il peso netto. L'autista consegna la bindella presso l'Ufficio tecnico per il ritiro delle copie del formulario.
- Messa in riserva del rifiuto con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), eventuale accorpamento con disimballaggio e/o raggruppamento (operazione R12). Stoccaggio del rifiuto in attesa dell'invio al trattamento ed in attesa di eventuale caratterizzazione.
- Lavorazione per la produzione della materia prima per l'industria della materie prime per l'industria della plastica (operazione R3) del rifiuto risultato conforme.
- Stoccaggio dell'EoW ed eventuale dell'EoW in attesa delle verifiche di conformità in aree distinte e non contigue a quelle di deposito dei rifiuti.
- In alternativa alle operazioni di recupero, deposito preliminare con eventuale selezione e accorpamento (operazione D15), per l'avvio ad altri impianti di smaltimento. Eventuale accorpamento con disimballaggio, raggruppamento, cernita, triturazione e adeguamento volumetrico (operazione D13), per l'avvio ad altri impianti di smaltimento.

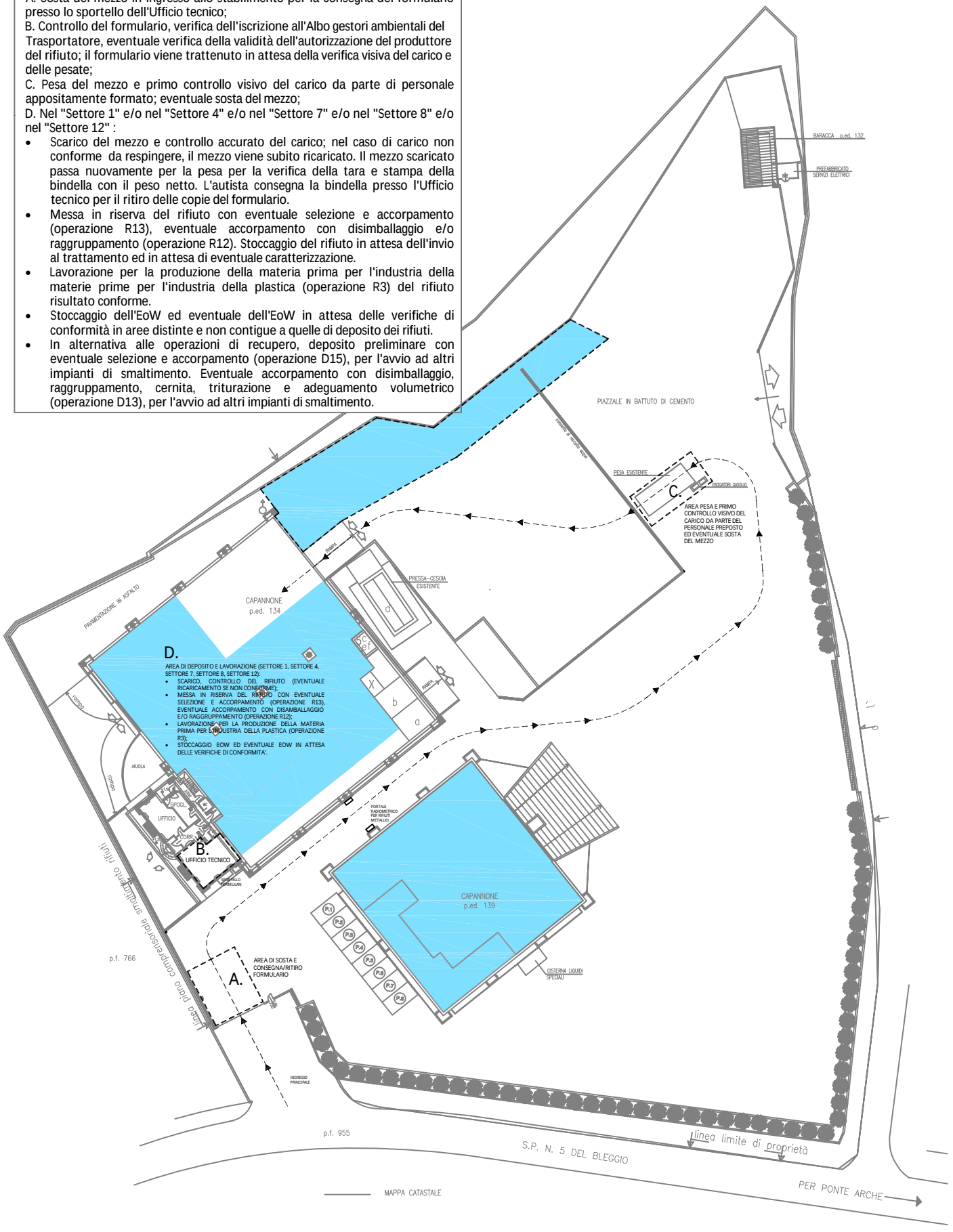

Timbro e firma

MASSERDONI PIETRO SRL
A SOCIO UNICO
38077 Comano Terme (TN) - Fraz Cares 117
tel 0465 [illegible]
reg. Imp., C.F. e P. IVA 01090510221

Data: 23/02/2021	Scala a vista

PLANIMETRIA STABILIMENTO

MASSERDONI PIETRO S.R.L. a Socio Unico
Fraz. Cares, 117 - 38077 Comano Terme (TN)

PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE
PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA IN FORMA DIFFUSA

MASSERDONI PIETRO S.R.L.
38077 COMANO TERME (TN) - Fraz. Cares
Tel. 0465.701798 - Fax 0465.700137
Reg. Impr., C.F. e P. IVA 01090510221

08/07/2013

PLANIMETRIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE

scala 1:500

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. arch. CLAUDIO SALIZZONI
ISCRIZIONE ALBO N° 701

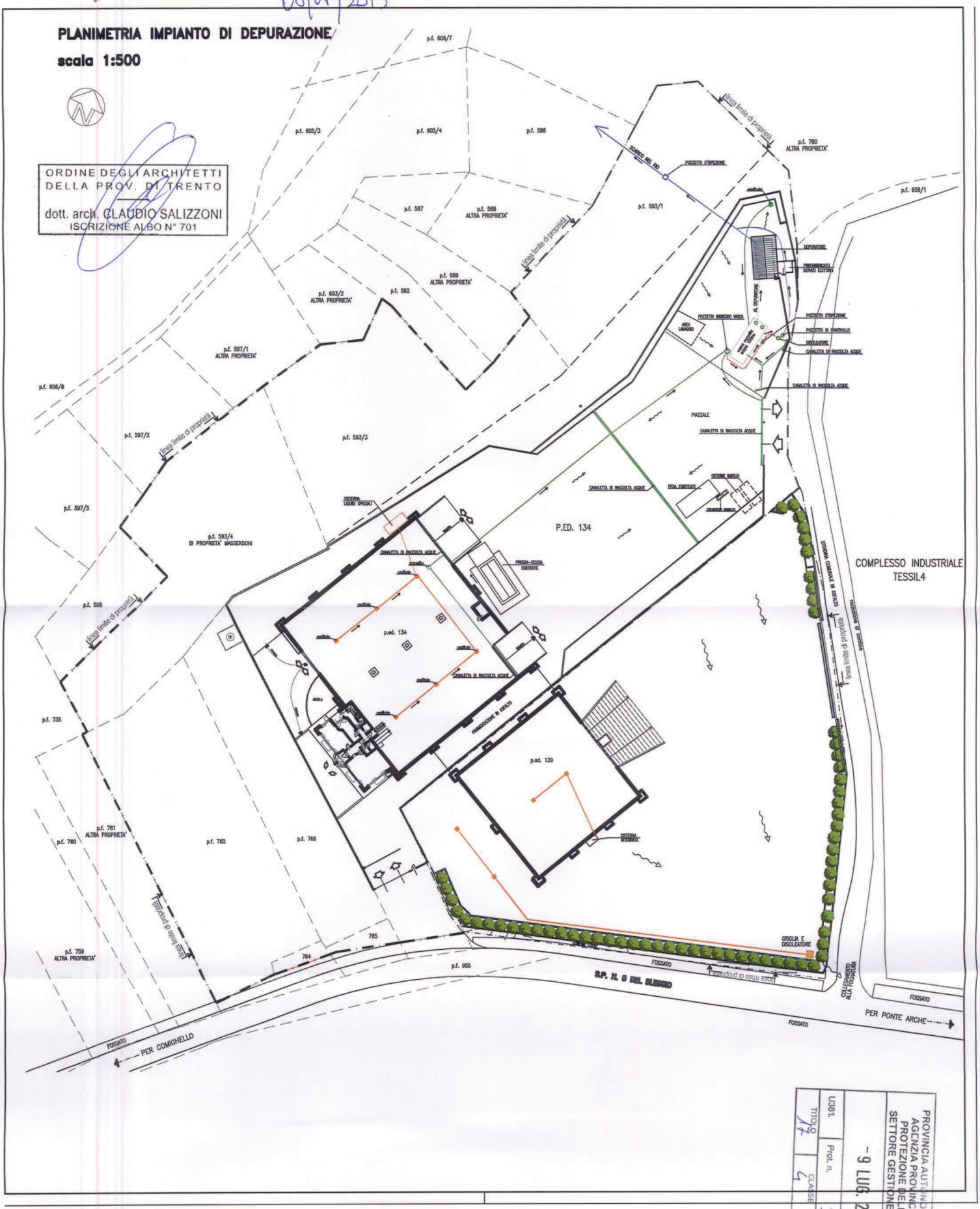

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
SETTORE GESTIONE AMBIENTALE
- 9 LUG. 2013
U381. Prot. n. 380608
TITOLO 17 CLASSE 4 FASCICOLO 174/10